

ANDREA PUGLIA

**L'inspectio di un anonimo investigatore pisano  
nella prima metà del secolo XII**

«Res ardua vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam et naturae suae omnia. itaque etiam non assecutis voluisse abunde pulchrum atque magnificum est».

Plinio il Vecchio, *Nat. Hist.*, Praef. 15

1. *Un documento ritrovato*

Natale Caturegli al termine del suo ponderoso *Regesto della Chiesa Pisana* pose un documento, non datato e non sottoscritto, che tramanda un testo eccezionale. Il suo complesso dettato e le straordinarie informazioni sull'assetto dell'episcopato di Pisa indussero l'archivista pisano ad andare oltre il riassunto in latino, come in genere avvenne per gli altri documenti presenti nel *Regesto*, e ad approntare una trascrizione quasi completa<sup>1</sup>. Lo zelo dell'erudito, però, non fu esteso all'indicazione della corretta collocazione archivistica: infatti, Caturegli invece di fornire la segnatura esatta ed attuale, ovvero Archivio Arcivescovile di Pisa (d'ora in poi AAPi), *Diplomatico* 2780, indicò nella *Tavola di riscontro*<sup>2</sup> in calce al volume

Desidero ringraziare Mauro Ronzani e Antonino Mastruzzo per aver letto il testo e per i suggerimenti che mi hanno dato. Ho un grande debito di riconoscenza verso i due anonimi *referees* per le puntuali osservazioni e le indicazioni che mi hanno offerto, le quali mi hanno dato modo di correggere e arricchire il testo in maniera sostanziale. Naturalmente, quanto qui presento ricade totalmente sotto la mia responsabilità.

<sup>1</sup> *Regesto della Chiesa di Pisa*, a cura di N. CATUREGLI, Roma 1939 (*Regesta Chartarum Italiae*, 24), n. 654, pp. 517-523.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 675.

la segnatura AAPI, *Diplomatico* 2745, *sec. XII seconda metà*; quest'ultimo è, invece, un *breve recordationis* relativo ad elenchi di terre, concessionari e canonici, non datato, ma riferibile agli anni a cavallo della metà del secolo XII<sup>3</sup>.

La sbadataggine di Caturegli e la tradizione archivistica anomala, che sostanzialmente collocò il documento in una appendice del fondo diplomatico, tra le pergamene non datate, fecero sprofondare la pergamena nell'oblio. Determinanti per il successivo destino del documento furono le due note dorsali, databili al secolo XIV, non concordi nel definirne il contenuto. La prima, cogliendo in pieno il senso del dettato, definisce l'atto come un «memoriale» relativo a diritti dell'episcopato ingiustamente usurpati; la seconda, fraintendendo parte del contenuto, riporta semplicemente la definizione di «livello». Non vi sono note più recenti, se si eccettua il numerale «2780», apposto dalla stessa mano che assegnò la collocazione archivistica a tutte le pergamene dell'archivio arcivescovile in un arco di tempo compreso tra il 1730 e 1760, quando furono contestualmente eseguite le *transcriptiones* in sette volumi cartacei, tuttora conservati in archivio<sup>4</sup>. Tra queste ultime, però, il nostro documento non trovò posto. L'esclusione fu dovuta, con ogni probabilità, al fatto che il documento segnato 2780 non reca alcuna data e non è facilmente inquadrabile come prodotto notarile, non costituendo quindi un titolo probatorio, attestando anzi l'usurpazione di diritti dell'episcopato e la sostanziale incapacità di proporre una soluzione valida e favorevole al vescovo.

Nell'inventario dei *Fondi Diplomatici* dell'Archivio Arcivescovile di Pisa, redatto nel 2007, gli autori, tratti in inganno dalla nota dorsale che fa riferimento a un livello, menzionano il documento 2780 tra le pergamene

<sup>3</sup> Editto in *Carte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa, Fondo Arcivescovile*, 3 (1150-1200), a cura di S. P. P. SCALFATI, Pisa 2006 (d'ora in poi CAAPi, III), n. 171, pp. 357-360, con data secolo XII seconda metà; l'arco temporale, però, è ricavabile dalla menzione del *nicedominus* vescovile Omicio, attivo a Pisa tra 1139 e 1160, cfr. nota 74. La tradizione storiografica ha sempre indicato la sede archivistica del Diplomatico Arcivescovile come Archivio Arcivescovile di Pisa, benché la denominazione attuale dell'ente sia Archivio Diocesano di Pisa. Per comodità nelle note e nel testo conserviamo la vecchia dicitura.

<sup>4</sup> L. CARRATORI, *Inventario dell'Archivio Arcivescovile di Pisa*, vol. I, (secc. VIII-XV), Pisa 1986, p. 24.

non datate, come «*Charta libelli*. Rotolo membranaceo (mm 290). Medio-cra leggibilità»<sup>5</sup>. L'errore di segnalazione di Caturegli e l'errata indicazione dei redattori dell'inventario del *Diplomatico* non hanno consentito un agevole reperimento del documento, cosicché esso è dichiarato irreperibile (e pertanto non edito) da Silio Scalfati nel terzo volume delle *Carte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa*<sup>6</sup>.

Pur noto per merito di Natale Caturegli, lo straordinario testo non è mai stato sufficientemente valorizzato dagli studiosi di storia pisana, almeno fino all'esame che gli è stato dedicato da Chris Wickham relativamente ai rituali giudiziari della Toscana del secolo XII. Lo studioso inglese, infatti, per il tramite della trascrizione di Caturegli, ha potuto identificare gran parte delle persone, territori e vicende menzionate nel testo, e avanzare l'ipotesi di una collocazione cronologica al 1137, che, come si dimostrerà nelle pagine seguenti, è ampiamente fondata<sup>7</sup>. Poiché Wickham ha analizzato il contenuto del documento senza poterne prendere in considerazione i caratteri materiali, però, gli esiti del suo esame hanno escluso qualsiasi considerazione sulla prassi di redazione e sul contesto di ricezione.

Il mio contributo è finalizzato essenzialmente a fornire l'edizione di questo singolare pezzo archivistico, ma è mia intenzione soffermarmi, oltre che sulle questioni testuali, anche sulla tipologia documentaria e sugli aspetti materiali del reperto, con un'analisi costruita intorno alle domande fondamentali che lo studio delle testimonianze scritte deve porsi, secondo l'ormai celebre insegnamento di Armando Petrucci: cosa, quando, dove, come, chi è l'esecutore e con quale intenzione quest'ultimo

<sup>5</sup> *Inventario del Fondo Diplomatico dell'Archivio Arcivescovile di Pisa*, 2 voll., a cura di A. FUGGI, S. FERRARI, A. FUGGI, Pontedera 2002, vo. I, p. 557.

<sup>6</sup> CAAPi, III, p. 357. L'«invenzione» del documento da parte mia è stata resa possibile dalla consultazione di tutte le pergamene non datate e fuori collocazione originaria, favorita dalla disponibilità, pazienza e competenza dell'archivista dottoressa Elisa Carrara.

<sup>7</sup> C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, a cura di A. Sennis, Roma 2000, pp. 469-474, riedito in inglese con il titolo *Courts and conflicts in Twelfth-Century Tuscany*, Oxford 2003, pp. 293-296. L'edizione inglese è preferibile a quella italiana (frutto di una traduzione che talvolta appare poco chiara) anche per una migliore intelligenza delle problematiche relative al nostro documento.

procedette alle operazioni di scrittura?<sup>8</sup> Cercherò di rispondere a questi fondamentali quesiti e di mettere in luce quali stratificazioni di esperienze, esigenze, aspettative sottostanno alla produzione di un simile testo.

## 2. *Uno sguardo d'insieme*

Il documento oggetto della mia analisi sarà definito nelle pagine che seguono come «inspectio». Quest'ultimo termine è tratto dalla prima riga del testo, dove si presenta nella perifrasi «cartarum inspectio», con l'evidente intento di definire l'azione di analisi della documentazione notarile al fine di tutelare i diritti della Chiesa pisana. Questa perifrasi non è invenzione dell'anonimo redattore del nostro documento: è attestata per la prima volta nelle *formulae imperiales* di Ludovico il Pio<sup>9</sup>, ma *inspectio* e *inspectores* sono termini utilizzati fin dalla tarda antichità, nel campo semantico giuridico, per indicare un'inchiesta finalizzata alla gestione di beni fondiari o alla redazione di inventari di beni<sup>10</sup>. Nel nostro caso, poiché *inspectio* definisce

<sup>8</sup> Nell'ultima e più completa formulazione in: A. PETRUCCI, *Prima lezione di paleografia*, Roma-Bari 2002, pp. VI-VII.

<sup>9</sup> *Formulae imperiales et curia Ludovici Pii*, ed. K. ZEUMER, Hannoverae 1886 (Monumenta Germaniae Historica [d'ora in poi M.G.H], *Formulae Merovingici et Carolini Aevi*), n. 46, pp. 321-323, in part. p. 322: «Sed hanc examinationem praedictus Matfridus kartarum ostensione dirimit; nam veniens in praesentiam nostram, ostendit nobis donationem praedicti Hlotarii regis et antiqua praecepta regum Francorum super eas. Cumque haec donatio et illa praecepta regum coram nobis lecta fuissent, advertimus de earundem k a r t a r u m i n s p e c t i o n e et lectione, res memoratas ad ius et possessionem praedicti monasterii in integrum pertinere». Le *Formulae* sono conservate in un solo manoscritto: BIBLIOTHÈQUE NATIONAL DE FRANCE, Latin 2718 su cui *ibid.*, p. 265 e le notizie in <http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000060514&qid=sdx.q0>.

<sup>10</sup> Si veda innanzitutto Giustiniano C. 11.58.0: *De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectoribus*. A titolo di esempio si veda anche *Gregorii I papae Registrum Epistularum*, ed. P. EDWARD-L. M. HARTMANN, Berolini 1891 (M.G.H, *Epistulae*, I), 41, p. 198 (593, giugno; richiesta a Felice vescovo di Siponto di redigere un inventario dei beni della chiesa con l'aiuto dei notai Pantaleo e Bonifacio): «Proinde fraternitas tua una cum Bonifatio e necnon et Pantaleone latore praesentium, sedis nostrae notariis, res ecclesiarum, quae apud Sipontinam esse noscuntur ecclesiam, curet subtiliter singulas quasque describere, ut tam ministeria ecclesiarum, quam etiam usuale argentum, vel quicquid aliud est, isdem brevis a vobis conscriptus veraciter rerum facta inspectio ne contineat; il termine *inspectio* riferito alla consul-

un'attività reale e non l'azione documentaria, non si tratta di un vero e proprio *nomen iuris* e, dato che è espressamente riferito alle *cartae*, in verità non è applicabile neppure a tutta l'attività del protagonista del testo, che si dipana anche nell'interrogazione di testimoni e nel dirimere liti. Pertanto, il suo uso da parte mia è essenzialmente funzionale all'analisi del testo.

Prima di addentrarci nell'esame, si può anticipare che l'*inspectio* è il resoconto dell'attività di un anonimo 'agente' del vescovato di Pisa (in seguito, accogliendo la proposta di Chris Wickham, lo chiamerò anche "investigatore"); tale resoconto appare come uno strumento per informare il presule sulle possibilità di recuperare, almeno in parte, i beni vescovili usurpati in differenti maniere dagli originari concessionari in diverse parti della diocesi.<sup>11</sup> Il testo mette ben in evidenza la forte limitazione delle opportunità di riuscita dell'azione dell'investigatore, la sua scarsa forza impositiva e la conseguente necessità di dover fare costante affidamento sulla negoziazione, con il supporto di funzionari locali, vassalli vescovili, membri autorevoli delle comunità implicate nelle varie vicende oggetto di indagine, nonché sull'appoggio di personalità politiche e giudiziarie particolarmente rilevanti della *civitas*. D'altra parte l'andamento dell'indagine induce a ritenere che ispezioni e tentativi di recupero dei diritti di questo tipo fossero se non frequenti, comunque attese da parte delle aristocrazie locali, le quali, di conseguenza, preparavano le proprie reazioni e le pro-

tazione di documenti in un capitolare di Ludovico il Pio del 815 in *Capitularia regum francorum*, ed A. BORETIUS, Hannoverae 1883, (M.G.H, Leges, I) , n. 132, pp. 261-263, in part. p. 262 (cap. 7): «Exemplar vero earum in archivo palatii nostri censuimus reponendum, ut ex illius inspectione, si quando, ut fieri solet, aut ipsi se reclamaverint aut comes vel quislibet alter contra eos causam habuerit, definitio litis fieri possit». Riferito alla lettura di lettere al fine di ottenere informazioni in una lettera del papa Eugenio III a Federico I del 1152 in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. I, ed. L. WEILAND, Hannoverae 1893 (M.G.H, Leges, IV), n. 139, pp. 193-194, in part. p. 194: «Nuntiis egregiae tuae nobilitatis et litteris benigne ac honeste susceptis, et ipsorum fideli et prudenti narratione et illarum diligentissimam inspectione, personam tuam, iam pridie nobis dilectam, post decessum patris tui recolendae memoriae Conradus Romanorum regis, pari voto et unanimi consensu principum in regni fastigium promotam esse, manifeste cognovimus».

<sup>11</sup> L'usurpazione dei diritti vescovili poteva avvenire, com'è noto, in diversi modi. I principali erano: il rifiuto o l'omissione del pagamento dei censi e l'alienazione o l'inf feudazione di beni; cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., pp. 142-145.

prie risposte, tese talvolta a «mutare equilibri e funzionamenti locali»<sup>12</sup>. La parziale incapacità coattiva dell'investigatore e il solido sistema di opposizione locale, fondato su solidarietà consortili e comunitarie e sull'abilità di proporre una distorsione della memoria delle relazioni con i vertici della Chiesa, determinarono le premesse per un insuccesso, nella maggior parte dei casi, del tentativo di recupero dei diritti contesi.

Talvolta, non riuscendo ad ottenere informazioni valide attraverso l'esame della documentazione e l'interrogatorio dei *testes* locali, l'investigatore fece direttamente appello all'arcivescovo affinché interpellasse di persona alcuni testimoni, o perché gravitanti all'interno del più stretto *entourage* episcopale, o in quanto agenti dotati di funzioni amministrative e di controllo, oppure infine semplicemente perché suoi vassalli. Comunque, ogni mossa e iniziativa fu comunicata all'arcivescovo in maniera piuttosto esplicita, benché, come si vedrà, alcune informazioni, evidentemente ben note all'interno della curia arcivescovile, rimasero in parte sottintese, fatto quest'ultimo che talvolta complica, per lo storico, una lineare interpretazione del dettato.

Il documento è scritto da un'unica mano che verga con sicurezza una sciolta carolina libraria, ben allineata e ben impaginata<sup>13</sup>. Le riprese di scrittura, individuabili attraverso mutamenti del tono dell'inchiostro, della temperatura della penna, del rapporto modulare e dell'allineamento, fanno pensare che la redazione sia avvenuta in fasi temporali diverse, probabilmente attraverso la copia o la rielaborazione di testi precedenti scritti su

<sup>12</sup> L. PROVERO, *Dai testimoni al documento. La società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del Nord, secoli XII-XIII)*, in *L'enquête au Moyen Age, études réunies par C. Gauvard*, Rome 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399), pp. 75-88, in part. pp. 76-77 (per la frase citata tra virgolette). Pur riferendosi a casi dell'Italia Settentrionale della seconda metà del secolo XII, alcune affermazioni dello studioso piemontese possono essere adattate al nostro contesto come, per esempio, il fatto che spesso nelle inchieste e nell'interrogatorio dei *testes* l'oggetto del discorso fosse «il sistema di relazioni e dominazioni che attraversava la società rurale» e che la vita delle comunità fosse intessuta da «una trama continua di parole di rilievo politico», e «perché i circuiti relazionali riflettono in modo diretto le fondamentali strutture di solidarietà con processi di inclusione ed esclusione di cui è evidente il significato politico» (*Ibid.*, p. 77).

<sup>13</sup> Si veda l'analisi della scrittura nella nota introduttiva all'edizione in appendice e tav. I.

cedole che costituivano una sorta di brogliaccio di appunti<sup>14</sup>. Si può ragionevolmente presupporre che le singole fasi (o per lo meno le fasi salienti) dell'*inspectio* venissero registrate su schede, in maniera informale, e che solo in un secondo momento fosse costruito il testo definitivo, da sottoporre al vescovo, attraverso l'utilizzo di queste prime annotazioni.

Il testo è chiaramente articolato in una introduzione e in dieci parti principali segnalate dal segno di *paragraphus* a forma di Γ, con asta discendente raddoppiata; ogni singola parte ha un'architettura piuttosto complessa, fatta di ulteriori unità di significato, scandite da *puncti* seguiti da iniziali *notabiliores*, quasi sempre capitali. La ripartizione interna è enfatizzata anche dalla presenza di clausole metriche conclusive, particolarmente efficaci nello scandire le fasi dell'inchiesta<sup>15</sup>. Il ritmo, la vivacità e, talvolta, la ricerca di raffinatezza letteraria sono evidenziati anche dall'utilizzo di una costruzione sintattica colta, talvolta di richiamo vagamente classico<sup>16</sup>, nonché di un lessico opportunamente variato: ora specialistico dell'ambito giudiziario e documentario<sup>17</sup>,

<sup>14</sup> Si possono riscontrare agevolmente almeno cinque riprese di scrittura: rr. 11 (da «qui debebant»), 23 (da «post hec»), 31 (da «corpore»), 44 (inizio di paragrafo «De novis»), 59 (da «veniente»).

<sup>15</sup> L'uso del *cursus* per scandire le partizioni interne del dettato non poteva che essere compreso solo da interlocutori dotati di buona cultura letteraria, ed è un sintomo importante del livello culturale degli ambienti vescovili pisani. Riporterò solo alcuni esempi: alla fine del §. 1: «mèdium divisèrunt» (*velox*); alla fine del §. 2: «perseverare redemit» (*planus*); alla riga 17, all'interno del discorso per separare narrazione da discorso diretto: «consulentes compellerent» (*tardus*); alla fine del §. 5: «sibi redemerunt» (*trispondaicus*); all'interno del discorso, §. 10 (r. 66): «attentius nitebantur» (*velox*) e naturalmente la chiusura solenne: «emolumentum et onus» (*planus*). Sul *cursus* si veda la bibliografia a nota 21.

<sup>16</sup> Anche questa volta solo alcuni esempi: rigoroso rispetto della *consecutio temporum*, ampio uso delle infinitive e delle complete con *ut* e congiuntivo; alternanza indicativo/congiuntivo per la segnalazione di affermazioni oggettive o soggettive; l'uso di *facere* seguito da infinito in funzione causativa; *laborare* seguito da *ut* completivo. Da segnalare anche alcune incertezze del redattore di fronte ad alcune costruzioni, come nel caso di *cum* seguito da un primo momento dall'indicativo *sunt*, poi corretto in *sint* (riga 43).

<sup>17</sup> Su *inspectio* cfr. note 9-10. Rilevanti sono il riferimento a riga 2 alle «leges» che indicano la *longi temporis praescriptio*, con riferimento a Giustiniano C. 7.22.; 7.39; I.2.6 e le formule «iustitiam facere» (r. 17); «indutias petens» (r. 9); «ditis determinatio»; «exceptionem pretendere»; «convenire» (in senso giudiziario, r. 7); «emendare» con funzione di risarcimento giudiziario (r. 41); i riferimenti all'«usus» (consuetudini locali, r. 44) e a termini giuridico-economici come «pignora [...] obligata» (r. 31), «usura» (rr. 42,43), «lucrum» (rr. 64, 65, 72), «emolumentum» (66, 84).

ora più discorsivo ora, non raramente, erudito<sup>18</sup>. Pertanto, l'impianto retorico e ritmico, nonché la ripartizione tematica del testo rivelano che la rielaborazione definitiva delle cedole probabilmente non avvenne seguendo il reale *iter* (spaziale e temporale) dell'investigatore, ma attraverso l'elaborazione di una logica espositiva, tesa ad evidenziare, per nuclei tematici, i problemi più rilevanti per il vescovato. Segnali piuttosto espliciti della sistemazione definitiva del testo sono: la presenza di alcune correzioni, tese a rettificare alcuni errori e dimenticanze<sup>19</sup>; l'apposizione di aggiunte interlineari dirette a fornire sia i referenti ad alcuni sostantivi, che specificazioni spaziali e temporali, interventi evidentemente utili a rendere più coerenti ed intellegibili le

<sup>18</sup> Il redattore del testo, talvolta, utilizza anche immagini metaforiche. Varrà la pena di segnalare, a modo di esempio, l'invocazione «videte quantum pelagus inter curiam et domum eius interiaceb» (riga 68); il poliptoto in «studio invenite et inventa» (riga 46); chiasmi e politptoti come «in redire tardavit, quo tardante redire» (riga 68); sentenze solenni, come la chiusura, con alliterazione, «vobis vero incumbit emolumentum et onus» (riga 84). Di ricercata sottigliezza, a mio parere, anche la frase «per quamdam concordem subreptionem» per definire un accordo che si sarebbe poi rivelato fallimentare: *subreptio*, infatti, dovrebbe vale come “discorso fallace, ingannevole” (da *subrepto*), formando così un ossimoro con il fatto che esso fu accettato in un primo momento anche da chi, l'investigatore, in seguito lo ritenne errato (*concordis*); il valore negativo è accentuato dall'indefinito *quamdam*. Per *subreptio* (nella terminologia giuridica, anche odierna, *surrezione*) cfr. Giustiniano C 1.14.2. e, per l'attestazione nelle fonti tardo antiche, con riferimento alle parole e ai discorsi diabolici *Latinitatis Italicae Medii Aevii Lexicon*, a cura di F. Arnaldi e P. Smiraglia, Firenze 2001, p. 810. Relativo al linguaggio militare invece *indutias petere* (riga 9), già in Livio, *Ab Urbe Condita*, VII.22; IX.41; XXXVII.7; in epoca tardo antica e medievale si vedano a titolo esemplificativo Greg. *Dial.* IV.40 e *Register Gregorii VII*, ed. E. CASPAR, Berlin 1955, (M.G.H, *Epistolae selectae in usum scholarum*), vol. I, 78, p. 101: «indutias [...] petierit».

<sup>19</sup> Si vedano per esempio le correzioni alle rr. 1 («ecclesiae»), 8 («iustitiam»), 10 («occasiones»), 19 («aliquis» e «inspectione»), 22 («caput»), 26 («multotiens», dove viene corretta la prima *u* su *o*, testimonianza di una prima fase di scrittura secondo la pronuncia volgare), 30 («terre»), 33 (viene cassato con linea orizzontale «capitalis», spia probabilmente del fatto che in primo momento lo *scriptor* aveva copiato il termine dalla minuta o dalla scheda originaria, ma in seguito si rese conto che il termine era inutile nel discorso che stava predisponendo), 37 («meruerat»), 38 («velle», «conversus»), 43 («sint», su cui cfr. nota 16), 55 («recordor»), 59 («maiores»), 60 («advocassem» corregge un precedente «evocassem», fatto che dimostra una riflessione sul lessico specifico giuridico), 66 («responsum»), 71 (rasura dopo «tunc»), 75 («decimis»).

fasi temporali dello svolgersi delle vicende di cui l'investigatore fu protagonista<sup>20</sup>.

Le raffinatezze letterarie, le spie di cultura libraria, giuridica e letteraria e l'uso di clausole metriche, inoltre, rivelano l'intervento nella produzione del testo di uno o più persone, verosimilmente appartenenti ad ambienti prossimi alla curia vescovile, dotate di cultura cancelleresca, retorica e grafica di altissimo livello, forse addirittura appresa in ambienti cancellereschi di vertice, come quello della curia pontificia<sup>21</sup>. Queste osservazioni aprono rilevanti problemi intorno alla funzione del testo, al profilo dello scrivente e dell'ambiente di produzione, nonché al rapporto tra scriventi, redattori del testo e colui che condusse l'inchiesta. Tuttavia, prima di affrontare espressamente questo tema, che rimando al paragrafo 4, ritengo necessario dar conto analiticamente del contenuto del testo, evidenziandone innanzitutto la struttura. Infatti, sebbene il contenuto del testo abbia, come abbiamo già rilevato, una ripartizione oggettiva in paragrafi operata dal redattore, attraverso l'analisi globale dell'*inspectio* è possibile individuare, oltre a una breve introduzione (inglobata nel paragrafo 1, alle righe 1-2), tre parti fondamentali, come segue:

1) Le informazioni derivanti dall'esame delle *cartae*, corrispondenti ai parr. 1-7. Quest'ultimo paragrafo è concluso in effetti dalla frase: *Hec sunt quae iuris espiscopatus esse ex cartis inveni, de omnibus que ad presens animo occurrit.*

<sup>20</sup> Si vedano le rr. 8 (aggiunta di «vero» per rendere più coerente il discorso), 18 (aggiunta di «me», tesa a rendere più intellegibile la frase), 27 («eius»), 44 («Papiana videlicet»), 49 («de Harena»), 52 («postea»), 55 («vobis»), 65 («dixit ut»), 74 («tunc»).

<sup>21</sup> Sul l'impiego della prosa ritmica nella cancelleria papale (fino al VIII secolo) e la definizione della metodologia di studio cfr. da ultimo M. POLLARD, *The decline of the cursus in the papal chancery and its implications*, in «Studi Medievali», L (2009), pp. 1-40. In generale sul pieno medioevo occorre consultare A. C. CLARK, *The cursus in medieval and vulgar Latin*, Oxford 1910. In mancanza di studi specifici, importanti notizie sulla prosa ritmica nelle cancellerie maggiori in G. LINDHOM, *Studien zur Mittellateinischen Prosa-rhythmus*, Stockholm 1963 (in part. pp. 12-13 sulle *artes dictandi*) e T. JANSON, *Prose Rhythm in Medieval Latin*, Stockholm 1975, in part. pp. 60-79 sul secolo XII. Sempre utile per l'inquadramento generale della tematica, benché a dispetto del titolo arrivi ad analizzare solo le lettere papali del VI secolo, di F. DI CAPUA, *Il ritmo prosaico nelle lettere dei papi e nei documenti della cancelleria romana dal IV al XIV secolo*, 3 voll., Romae 1937-1946.

2) Le notizie provenienti in primo luogo da fonti orali (la *fama*), contenute nei parr. 8-9, per le quali mancavano i riferimenti documentari.

3) La narrazione della controversia con il gastaldo vescovile Aldiberto (par. 10): quest'ultima fu una vicenda importante per definire lo status della diocesi, ma appare come profondamente differente da quelle narrate nei paragrafi precedenti, perché anche il nostro investigatore ne fu un protagonista diretto.

### 3. *All'interno del testo*

Si renderà ora partitamente conto del contenuto dei diversi paragrafi, segnalando, quando possibile, ulteriori notizie sulle persone, luoghi e contesti menzionati. Per facilitare il confronto con l'edizione e una migliore intelligenza del testo verranno segnalati tra parentesi quadre i numeri relativi ai paragrafi dell'*inspectio* e, quando sarà necessario per ulteriore chiarezza, il rimando alle righe del testo edito in appendice.

3.1 PREMESSA DI METODO DELL'*INSPECTIO*, L'EREDITÀ DEI VESCOVI PRECEDENTI, I CETI EMINENTI DELLA *CIVITAS* E LA PROIEZIONE MARITTIMA. La prima parte del primo paragrafo [1, rr. 1-2] si presenta come introduzione programmatica alla metodologia dell'*inspectio* e alla sua funzione, ovvero l'accertamento, attraverso l'esame della documentazione notarile, delle irregolarità commesse dai concessionari dei beni della chiesa arcivescovile pisana; la seconda parte (rr. 2-5) entra subito nel vivo dell'azione, presentando la vicenda di Bruno *de Curte* che, in quanto detentore di alcuni beni fondiari nell'isola di Pianosa concessi dalla Chiesa pisana (beni che i predecessori di Bruno avevano donato al vescovato e avevano ricevuto subito in concessione), doveva un censo annuo di 30 soldi, che però non corrispondeva. Fin dall'epoca del vescovo Atto (1015-1031)<sup>22</sup>, la proprietà dell'isola di Pianosa era divisa tra il vescovato e Leone di Babilonia, e solo in seguito essa fu sottoposta ad

<sup>22</sup> C. VIOLANTE, *Cronotassi dei vescovi e degli arcivescovi di Pisa dalle origini all'inizio del secolo XIII. Primo contributo a una nuova «Italia Sacra»*, in *Miscellanea Gilles Gérard Meersseman*, vol. I, Padova, 1970 (Italia Sacra, 15), pp. 3-56, in part. pp. 23-24.

un'ulteriore divisione: ciò fu appreso dall'investigatore attraverso il racconto di uno dei successori dei nipoti di Leone. Questa precisazione finale, probabilmente (in effetti in corrispondenza di questo punto la pergamena è molto rovinata e il testo risulta di difficile interpretazione), aveva la funzione di chiarire all'arcivescovo tutta la pregressa vicenda patrimoniale dell'isola di Pianosa e di rispondere alle giustificazioni accampate da Bruno di fronte alle richieste del censo.

La questione dell'isola di Pianosa, sappiamo da altra fonte, giunse anche all'attenzione della curia giudiziaria comunale. Il 6 novembre 1138, infatti, Nerbotto e Marchesio, giudici eletti «a consulibus et universo populo ad diffiniendas lites et controversias publicas» accolsero la *reclamatio* fatta dall'arcivescovo neo consacrato Baldovino contro Brunetto del fu Ugo (cioè il nostro Bruno *de Curte*) e i suoi «fratres patruales» di parte della moglie. Bruno affermava di detenere la proprietà di metà dell'isola di Pianosa, sostenendo le sue richieste attraverso la presentazione di diverse *cartulae* di donazione fatte da Leone di Cunizio (Leone di Babilonia). Per questa ragione i due giudici sopra menzionati convocarono Bruno e i suoi *consortes*, che però non si presentarono, spianando così la strada al riconoscimento all'arcivescovo della metà di Pianosa<sup>23</sup>.

La sentenza pronunciata nella *curia* dell'arcivescovo e sottoscritta da ben sette *consules*, oltre che mostrare ancora una volta l'atteggiamento refrattario a qualsiasi riconoscimento dei diritti arcivescovili da parte di Bruno, ci fornisce qualche indicazione sul *terminus ante quem* della nostra inchiesta. Essa, infatti, è con ogni probabilità precedente alla sentenza, in quanto di quest'ultima non si fa alcuna menzione nel testo, mentre in altre occasioni l'intervento dei giudici cittadini è puntualmente ricordato (cfr. rr. 23, 28, 40, 60). Inoltre, il fatto che la decisione consolare sia anche la prima testimonianza dell'attività episcopale di Baldovino induce a pensare che egli, una volta innalzato al seggio arcivescovile pisano, abbia voluto affermare perentoriamente la propria autorità, seguendo l'esempio del predecessore Uberto attraverso la rivendicazione dei diritti episcopali su un territorio particolarmente importante, sia dal punto di

<sup>23</sup> AApi, *Diplomatico*, 332, 1138 novembre 6, edita in *Carte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo Arcivescovile*, 2 (1100-1150), a cura di S. P. P. SCALFATI, Pisa 2006 (d'ora in poi CAAPi, II), 124, pp. 231-232.

vista strategico ed economico, che da quello meramente rappresentativo, in quanto frutto di una donazione al vescovato da parte di una famiglia ai vertici della società pisana. Nel contempo, però, il nuovo arcivescovo, non impose la propria autorità mettendo in moto la macchina amministrativa episcopale, talvolta inadatta all'affermazione dei diritti locali, come la stessa *inspectio* dimostra ampiamente, ma facendo leva sulla collaborazione con le autorità cittadine. Prima di proporre ulteriori riflessioni su questa vicenda, prenderò in considerazione il paragrafo seguente, strettamente legato, come vedremo, al primo.

Il paragrafo [2] si apre infatti con la menzione dei nipoti di Leone di Babilonia, cioè Turchio e i figli di Caimo, ricordati come concessionari di beni fondiari a Calci, presso la chiesa di S. Vito, ottenuti con un livello della Chiesa pisana stipulato dal loro predecessore, Andrea<sup>24</sup>. L'anonimo investigatore accertò che essi non pagavano il censo annuo, per cui convocò Turchio, il quale in un primo momento negò di dover alcunché, in quanto sostenne che i beni fossero di sua proprietà («alodium», r. 27). Dopo una ricerca tra gli atti relativi al territorio di Calci, però, il funzionario vescovile trovò e mostrò a Turchio una carta (genericamente «apparum» a r. 7, probabilmente la carta di livello del predecessore) che comprovava i diritti vescovili, per cui il concessionario dovette ammettere di essere un livellario, ma, anche in questo caso, non volle versare il censo, in assenza dei suoi consorti, i figli di Caimo e tal Vernaccio. Quest'ultimo, infatti, al momento del colloquio era tenuto prigioniero dal *comes* di Sicilia. Per rendere conto all'arcivescovo della faticosa negoziazione con Turchio, l'investigatore fece appello anche ad un funzionario vescovile (probabilmente un vassallo locale), tale Uberto del fu Antoniello, che si era adoperato molto per risolvere la questione e far riconoscere a Turchio il censo dovuto, pur non riuscendo però ad impedire che quest'ultimo procrastinasse il pagamento.

Gli episodi esposti nei primi due paragrafi ci mettono di fronte, con

<sup>24</sup> Il relativo documento non ci è giunto. Su Calci, nella zona pedemontana a circa 5 chilometri da Pisa, e la chiesa di S. Vito, attestata fin dal secolo X, cfr. G. GARZELLA, *Il Pedemonte*, in *La pianura di Pisa e i rilievi contermini. La natura e la storia*, a cura di R. Mazzanti Roma 1994 (Memorie della Società Geografica Italiana, vol. L), pp. 240-250, in part. p. 247.

tutta evidenza, alle difficoltà incontrate dal funzionario vescovile nel far valere i propri diritti, anche in presenza della documentazione dispositiva e probatoria e nonostante la collaborazione di mediatori locali. L'identità, le vicende personali e lo *status* sociale degli interlocutori, del resto, ci fanno comprendere la natura di quelle difficoltà, oltre che darci utilissime informazioni sulla data dell'*inspectio*. I *nepotes* di Leone di Babilonia, ovvero Turchio e i figli di Caimo, e Bruno *de Curte*, infatti, furono membri della classe dirigente consolare della *civitas* di Pisa tra XI e XII secolo. I primi appartengono alla famiglia che in seguito si denominerà Casalei, ai vertici della società cittadina fin dalla prima metà del secolo XI: Turchio è attestato tra 1109 e 1143, mentre i quattro figli di Caimo (Alfano, Guido, Leone e Guglielmo; Caimo è defunto dal 1113) sono documentati tra 1119 e 1143 (anno in cui Guglielmo ricopre la carica di console)<sup>25</sup>.

Bruno, defunto nel 1163, appartiene alla terza generazione dei *de Curte*, famiglia di primo piano nelle vicende politiche e sociali della *civitas* pisana del secolo XII<sup>26</sup>. All'ambito familiare dei Casalei appartenne anche Vernaccio, cugino di Turchio e dei figli di Caimo<sup>27</sup>. L'accenno alla sua cattura da parte del conte di Sicilia, in cui occorre riconoscere Ruggero II, fa sicuramente riferimento alla sconfitta pisana del 1135. Al momento della stesura del nostro testo la cattura veniva indicata come avvenuta già da qualche tempo («tunc», r. 8), fatto che potrebbe alludere ad una successiva liberazione del prigioniero, in seguito alla pace stipulata tra Ruggero II e i pisani nel 1137<sup>28</sup>. Se consideriamo quanto detto a propo-

<sup>25</sup> L. REGE CAMBRIN, *La famiglia dei Casalei dalle origini alla metà del XIII secolo*, Tesi di Laurea, università di Pisa, a. a. 1988-1989, rel. C. Violante, pp. 10-12.

<sup>26</sup> Bruno è figlio di Ugo (II) a sua volta figlio di Ugo I, figlio a sua volta di Goffredo (da cui la *terra Gusfredinga* a Pisa). Quest'ultimo è citato in alcuni documenti dell'agosto 1155 (ARCHIVIO CAPITOLARE DI PISA [d'ora in poi ACPi], *Diplomatico* 500-505) come capostipite dei personaggi che hanno custodito la selva di S. Rossore per i canonici pisani dall'epoca dell'impresa di Maiorca fino all'avvento di Baldovino. Ugo compare come defunto il 29 ottobre 1163 (ACPi, *Diplomatico* 1164 ottobre 29, Pisa): le notizie sulla famiglia sono ricavate da B. ROVAI, *La famiglia de Curte*, Tesi di Laurea, Università di Pisa, a. a. 1993-1994, rel. Prof. M. L. Ceccarelli-Lemut, pp. 9-12.

<sup>27</sup> REGE CAMBRIN, *La famiglia* cit.

<sup>28</sup> G. ROSSI-SABATINI, *L'espansione di Pisa nel Mediterraneo fino alla Meloria*, Firenze 1935, p. 38.

sito della sentenza del 1138 e che nel paragrafo [5] l'ultimo arcivescovo pisano menzionato è Ruggero, si può dedurre che l'investigatore agisca in nome dell'arcivescovo Uberto tra 1135 e i primi mesi del 1138. Il riferimento agli eventi siciliani come avvenuti da qualche tempo e, forse, ormai giunti ad una risoluzione, potrebbe far collocare l'azione nel 1137 o all'inizio del 1138 (ma vedremo che questa datazione si può ulteriormente restringere).

3.2 IL RITORNO SULLA COSTA: L'INVESTIGATORE DI FRONTE ALLA "SUPERBLA" LOCALE. Anche il paragrafo [3] ci fornisce importanti informazioni sulla linea di azione dell'inviato vescovile e sul comportamento locale dei concessionari. La narrazione si apre con la presentazione di un livello di un manso in Orticaia, presso la chiesa di S. Rimedio, concesso dall'arcivescovo Pietro (1104-1118) a un tal Quattromani e a un non meglio specificato G. Pighinelli, dietro il pagamento di un censo annuo di quattro soldi. Il livello era la conseguenza di un accordo (così interpreto il termine *compagnia*, peraltro di lettura dubbia per via di un guasto nella pergamena) avvenuto tra Pietro e i due concessionari<sup>29</sup>. I due, però, non pagavano il censo, non perché non sapevano di doverlo pagare, ma per una precisa volontà di opporsi con orgoglio («superbia», r. 12) al vescovo, oltre che per un contenzioso sorto a proposito del livello tra gli stessi

<sup>29</sup> Orticaia si trova nelle immediate vicinanze orientali di Pisa; la chiesa di S. Rimedio, ora S. Ermete, è nota dal 1070: M. L. CECCARELLI LEMUT, *Il piviere della Cattedrale*, in *La pianura di Pisa* cit., pp. 220-227, in part. p. 221. Quattromani era il soprannome di Ugo del fu Ranuccio: ACPi, *Diplomatico*, 435, 1137 gennaio 9. Nel 1159 vediamo Quattromani nuovamente impegnato in una causa contro la Chiesa pisana per una palude bonificata (*plagia*) a Orticaia: ACPi, *Diplomatico*, 527, 1160 dicembre 16; si tratta del primo processo pisano fatto da *indices publici* in cui vengono utilizzate le *actiones*, su cui cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche, conflitti* cit., pp. 211-213. Il termine *compagnia* era usato a partire dalla metà del secolo XII nelle fonti pisane e genovesi soprattutto per indicare la società marittima: A. PUGLIA, *Fuori dalla città: caratteri e pratiche dell'attività dei Pisani nel Mediterraneo tra XI e XII secolo*, in *Un filo rosso. A Gabriella Rossetti nei suoi 70 anni*, a cura di G. Garzella ed E. Salvatori, Pisa 2007, pp. 171-194, in part. 190-193. Nel nostro caso, però, con buon margine di verosimiglianza il riferimento è ad un accordo di natura politica, come si trova nei brevia dei consoli pisani del 1162 e 1164: *I brevia dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164, studio introduttivo, testi e note con un'appendice di documenti*, a cura di O. Banti, Roma 1977, cap. 37, p. 63 (1162) e cap. 35, p. 93 (1164).

Quattromani e G. Pighinelli<sup>30</sup>. A questo punto del racconto, l'investigatore esorta il vescovo a interrogare di persona Quattromani, in quanto ogni volta che lo incontrava, costui invece di scusarsi, senza alcun rispetto («superbus», r. 13), dava la colpa di ogni problema alla Chiesa stessa («omnem suam culpam in ecclesiam referebat», rr. 13-14). Diverso era l'atteggiamento degli altri protagonisti della vicenda, che in linea di massima si sarebbero anche mostrati accondiscendenti alle richieste vescovili, ma che al momento adducevano a scusa del mancato pagamento le loro assenze frequenti e, per così dire, gravi problemi familiari, riconducibili alla morte del padre; infatti, fintanto che quest'ultimo era stato in vita, così costoro argomentano, il pagamento da parte loro era stato assicurato. A seguito di queste dichiarazioni l'investigatore tentò di compiere un'indagine tra i *castaldi* e i *camerarii* che si erano succeduti dal tempo del vescovo Pietro e che pertanto avrebbero dovuto ricevere il censo, ma non riuscì a individuarne alcuno, né tantomeno i concessionari indicarono i loro nomi. Dunque, anche in questo caso si erano presentate non piccole difficoltà allo zelante funzionario vescovile, benché fosse in possesso, come nei casi precedenti, di documentazione dispositiva: limitavano l'efficacia della sua azione non solo la tracotanza dei concessionari, sempre pronti a trovare scuse o a contrapporsi con *superbia*, ma anche l'oggettiva difficoltà di ricostruire la storia dei censi, sia per mancanza (o difficoltà di reperimento) della relativa documentazione, sia per l'incapacità dei concessionari di indicare precisamente a quali funzionari avevano pagato i censi.

Il paragrafo [4] introduce in altro contesto territoriale e in altro genere di vicende e vede implicati, oltre che personaggi locali, anche un membro del ceto dirigente della *civitas*, appartenente alla famiglia dei *vicecomites*. La scena del dissidio questa volta si colloca nel territorio compreso tra Pisa, il mare e Livorno, il cosiddetto "Porto pisano" e il motivo della disputa ruota intorno ai diritti sul legname, di cui il territorio era ricco al punto di fornire gran parte della materia prima necessaria alla produzione navale di Pisa<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Sul riferimento alla *superbia* come causa di contrasto, che diventa quasi un termine tecnico, cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 244-245.

<sup>31</sup> M. L. CECCARELLI LEMUT, *Il territorio livornese nel Medioevo. Villaggi, castelli, pievi, chiese*, in *Archeologia del territorio Livornese*, Atti del secondo seminario (Livorno, 1997-1998), Livorno 1998, pp. 84-85; ID., *Tra Pisa e Porto Pisano. Assetto del territorio, insediamento ed*

La narrazione si sofferma sul caso di un tal Lotario di Loreta, colto nell'atto di tagliare il bosco di Treulo, nei pressi della chiesa di S. Paolo di Ardenza, pieve battesimale non più localizzabile ma situata nella parte finale dell'omonimo corso d'acqua<sup>32</sup>. L'azione di Lotario, però, andò oltre i limiti consentiti dalla sua proprietà, sconfinando così nei possedimenti di altri personaggi locali e della stessa Chiesa pisana. Per questo motivo l'investigatore si diede da fare per tracciare dei confini più precisi, in accordo con lo stesso Lotario. Informato di ciò l'arcivescovo, l'investigatore si premurò anche di tranquillizzarlo, evidenziando che se Lotario avesse sollevato qualche obiezione sui confini, avrebbe potuto metterlo di fronte all'evidenza dei danni subiti dalla chiesa. Qualche tempo dopo, l'arcivescovo fu informato dell'andamento dei fatti. L'accordo sui confini era stato caldeggiato da esponenti delle aristocrazie locali, primo fra tutti Stefano di Fasciano, membro di primo piano dei vertici della società locale<sup>33</sup>. L'*inspectio*, ricostruendo la storia

*economia nel Medioevo* (2002), ora in: ID., *Medioevo Pisano. Chiesa, famiglie, territorio*, Pisa 2005), pp. 403-404, 406.

<sup>32</sup> Cfr. *Ibidem* (con la denominazione *silva de Tremulo*). Sul toponimo e il territorio boschivo cfr. anche G. CICCONE, *Collesalveti nel Medioevo. Curtes, chiese e castelli nel periodo pisano (1109-1409)*, Pisa 1998, pp. 42-43.

<sup>33</sup> È ricordato come detentore di una terra confinante con terre di origine fiscale (marchionali e comitali) in un elenco di possedimenti del monastero dei SS. Gorgonio e Vito nel piano di Porto, Parea costiera tra Pisa e Livorno: ARCHIVIO DELLA CERTOSA DI CALCI, *Diplomatico*, n. II, Serie a (423), edito in *Carte dell'Archivio della Certosa di Calci (1151-1200)*, a cura di M. L. ORLANDI, 193, pp. 380-381, con la data «secolo XII (intorno alla metà)». Poiché nell'*inspectio* è espressamente menzionato Gontolino, il figlio di Ugo, è possibile allora ricostruire parzialmente la famiglia attraverso la *cartula venditionis* conservata in ARCHIVIO DELLA CERTOSA DI CALCI, *Diplomatico*, 188 (279), 1168 ottobre 19, Pisa (*Carte dell'Archivio* cit., 38, pp. 70-72): con essa infatti, i fratelli Gontolino e Ranieri da Livorno, figli del defunto Ugo, insieme alle rispettive mogli e a Ugo Rosso figlio di Gontolino, e Stefano figlio di Ranieri (se la nostra ipotesi è fondata, bisogna notare che i figli presero i nomi rispettivamente del nonno e del bisnonno), vendettero al gastaldo del monastero di S. Gorgonio alcune terre a Salviano, nei pressi di Livorno. Il documento oltre ad informarci che i beni della famiglia erano ubicati nei pressi di Livorno e del piano di Porto, in mezzo ad un complesso fiscale marchionale, evidenzia anche i legami sociali della stessa: la moglie di Stefano, infatti, si chiamava Pellaria, figlia di Pellario, dato che riporta alla consorteria consolare pisana degli Orlandi-Pellari, su cui si veda M. ROSSELLINI, *Ricerche sulla consorteria degli Orlandi Pellai (secoli XI-XII)*, Tesi di Laurea, Università di Pisa, a.a. 1970-1971, relatore e. Cristiani, *passim*, e M. L. CECCARELLI LEMUT,

del dissidio, ci informa che, accolto l'invito a risolvere la controversia sui confini, l'investigatore stabilì precisamente questi ultimi, precisando, però, che se egli stesso o un suo successore si fossero resi conto di aver commesso qualche errore nella definizione del territorio, attraverso la visione diretta della documentazione o il racconto di testimoni attendibili, ciò che era stato stabilito poteva essere mutato, se fosse stato contrario agli interessi della Chiesa pisana. Il testo dell'*inspectio*, proseguendo nella narrazione della vicenda, afferma che Lotario fu pienamente d'accordo con quanto deciso, specificando anche che l'arcivescovo avrebbe trovato conferma di quanto stabilito, in caso di nuovo contrasto, da parte di diverse persone locali, appartenenti all'*entourage* episcopale.

Benché piuttosto sintetico, il testo mostra da un lato il complesso intreccio di interessi e di pressioni locali nei confronti dell'emissario vescovile, dall'altro la ferma volontà di quest'ultimo di accettare i consigli locali, ma nello stesso tempo di non voler restare prigioniero di decisioni imposte dall'esterno, che si sarebbero potute rivelare contrarie agli interessi della Chiesa pisana.

L'eccezione prospettata dall'investigatore in effetti si verificò, come il testo asserisce chiaramente: egli rinvenne, infatti, una carta di livello in cui erano specificati, con precise indicazioni confinarie, i beni concessi dalla chiesa di Pisa ad alcuni uomini di Casalasci («illi de Casalasci», r. 22); i confini evidentemente erano differenti da quelli stabiliti precedentemente. Apprendiamo così che il bosco di Treulo era compreso tra il mare e il fiume Ardenza e confinava con una fossa, chiamata «Sancti Pauli», dato quest'ultimo che sommato a quello relativo alla vicinanza del bosco alla pieve, probabilmente suggerisce (ma l'*inspectio* tace su questo punto) che esso dipendeva, per una sua parte, da quest'ultima e pertanto anche dal vescovato. Dobbiamo presumere che il *libellus*, attestante nuovi più

*Per la storia della chiesa pisana nel medioevo: la famiglia e la carriera ecclesiastica dell'arcivescovo Uberto (1133-1137), in Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di C. Violante, voll. 2, Spoleto 1994, I, pp. 207-219 (ora in ID., Medioevo Pisano cit., pp. 61-74, da cui si cita, in particolare pp. 64-65 e nota 11), Nella cartula venditionis appena discussa appone il signum manus tra i testimoni tal Homodeo figlio del defunto Adam di Livorno, identificabile, quest'ultimo, con la stessa persona menzionata nell'inspectio come membro della società locale, cui il vescovo si sarebbe potuto rivolgere per avere informazioni veritiere (r. 21).*

formali diritti della Chiesa sul territorio oggetto di contesa, diede adito a nuove pretese da parte dell'investigatore e riaccese la lite con Lotario, fino al punto che l'investigatore fu costretto a ricorrere all'arbitrato del giudice Benzone («arbitrum super hoc [...] Benthonem iudicem [...] elegimus», r. 23), personalità di spicco delle curie giudiziarie cittadine<sup>34</sup>. Nemmeno però l'intervento del giudice risolse la questione, in quanto pur avendo fissato i termini della *conventio* tra le parti, Lotario non si presentò. Il funzionario vescovile non riuscì pertanto, a giungere alla conclusione di tutta la questione e rimase con un nulla di fatto in mano, lasciando pertanto il suo incarico di dirimere la lite (r. 24).

Anche l'episodio appena descritto, frutto di diverse fasi temporali e tentativi di mediazione, in cui erano implicati diversi membri delle *élites* locali, costituisce un altro esempio di fallimento dell'emissario vescovile, prontamente comunicato alla curia<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> È *causarum patronus* nel 1105, nella risoluzione di una lite, in ARCHIVIO DI STATO DI PISA (d'ora in poi ASPi), *Diplomatico S. Michele*, 1105 novembre 3, Pisa. Il 25 agosto 1121 è ricordato per aver pronunciato una *sententia*, insieme al collega Ughiccione, circa la risoluzione di una lite tra il conte Gherardo (Gherardeschi) e l'arcivescovo di Pisa relativamente alla corte di Cecina, prevedendo il ricorso al duello giudiziario («pugna»); tale decisione fu disattesa, in quanto le parti decisero di affidarsi all'arbitrato («laudatio») di Azzo Marignani e Lanfranco Gerardi: AAPi, *Diplomatico*, 271 (CAAPi, II, 61, pp. 121-122); cfr. anche AAPi, *Diplomatico* 260, 1120 gennaio 30, Colcarelli (CAAPi, II, 59, pp. 116-117) e il commento di M. RONZANI, *L'affermazione dei Comuni cittadini fra Impero e papato: Pisa e Lucca da Enrico IV al Barbarossa (1081-1162)*, in corso di pubblicazione, testo corrispondente alle note 121-126 (ringrazio l'autore per avermi concesso di prendere visione del dattiloscritto). Altri documenti in cui viene citato: AAPi, *Diplomatico* 215, 1110 novembre 21, Pisa (CAAPi, II, 13, pp. 28-30); AAPi, *Diplomatico* 285, 1129 settembre 1, Pisa (CAAPi, II, 76, pp. 148-149); AAPi, *Diplomatico* 292, 1133 aprile, Rosignano (CAAPi, II, 81, pp. 157-158); AAPi, *Diplomatico* 296, 1133 ottobre (16-20) (CAAPi, II, 86, pp. 167-169); AAPi, *Diplomatico* 297, 1134 maggio 5, Travalda (CAAPi, II, 87, pp. 169-170); AAPi, *Diplomatico* 298, 1134 giugno 26, Pisa (CAAPi, II, 88, pp. 171-172), AAPi, *Diplomatico* 299, 1134 luglio 8, Pisa (CAAPi, II, 89, pp. 172-174): in quest'ultimo documento viene menzionato per avere terminato una *lis*, di cui il *breve recordationis* in questione (una refuta all'arcivescovo) è la conseguenza; AAPi, *Diplomatico, pergamene fuori ordine cronologico* 2805, 1134 luglio 29, Lavaiano (CAAPi, II, 90, pp. 174-175); AAPi, *Diplomatico* 314, 1135 dicembre 2, (CAAPi, II, 105, pp. 200-202). Sull'attività di Benzone cfr. anche la sintesi di P. CLASSEN, *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, Stuttgart 1983, p. 74.

<sup>35</sup> Sono attestati casi, naturalmente, dove l'intervento giudiziario andò a buon fine, come per esempio in AAPi, *Diplomatico* 299, 1134 luglio 8, Pisa edito in CAAPi, II, 89, pp. 172-174.

3.3 I *FIDELES MERIDIONALI*. Nei tre paragrafi che seguono, molto brevi, viene dato conto dei risultati dell'indagine dell'investigatore in un'area collocata nel meridione della diocesi, lungo la costa. Il paragrafo [5], infatti, informa su alcuni beni ceduti attraverso un livello dal vescovato agli Anselminghi, i signori di Castel Anselmo (attestato qui per la prima volta), località a sud di Livorno<sup>36</sup>. I concessionari, questa volta, avevano usufruito di quei beni come fossero di loro proprietà, vendendone una cospicua parte, per cui l'investigatore li aveva convocati in diverse occasioni, non riuscendo comunque ad ottenere alcunché poiché essi, a detta del testo, erano così tanti che non si riusciva a riunirli tutti, evenienza che fornì loro, probabilmente, la scusa per far ricascare sugli assenti la colpa della vendita illegale.

Il caso descritto nel paragrafo [6] ci porta invece nel territorio del castello di S. Quirico, nei pressi del quale, un tal Paccio di Falchetto deteneva una terra<sup>37</sup>. Evidentemente, avendo buone ragioni per credere che tale terra fosse il frutto di una concessione vescovile, l'emissario episcopale compì un'indagine, ricostruita nelle sue fasi principali dall'*inspectio*, dalla quale emerse che il padre di Paccio, Falchetto, chiamato già al tempo del vescovo Pietro a dichiarare a quale titolo detenesse quei beni, aveva affermato perentoriamente di esserne il proprietario («suum alodium esse», r. 27). Non convinto, l'arcivescovo lo aveva sottoposto al giudizio degli «homines curiae» (r. 27), che dimostrarono che stava mentendo, costringendolo a dire la verità, ovvero che la terra in questione era detenuta a titolo di feudo; di fronte alla scoperta del raggio, la *curia* aveva già a suo tempo stabilito che Falchetto fosse privato del feudo. Quella che sembra, finalmente, una vittoria, si rivelò invece, in pratica, una sconfitta. L'*inspectio* ne ricostruisce i momenti salienti: a livello locale ci furono forti pressioni sull'arcivescovo affinché riconsegnasse a Falchetto la terra dietro un censo annuale. Il vescovo, «miser cordia motus», acconsentì, ben-

<sup>36</sup> Castel Anselmo era situato tra il versante orientale delle colline livornesi e la Val di Tora, cfr. CECCARELLI LEMUT, *Il territorio livornese* cit., p. 85 e ID., *Terre pubbliche e giurisdizione signorile nel comitatus di Pisa (secoli XI-XIII)*, ora in ID., *Medioevo pisano* cit., p. 455 nota 9.

<sup>37</sup> Su San Quirico, nelle vicinanze dell'odierna Castellina Marittima, cfr. E. VIRGILI, *Le pievi e i castelli della diocesi pisana nella Marittima*, Pisa 1995, pp. 89-91.

ché – afferma in maniera sconsolata l'*inspectio* – né il concessionario, né tantomeno il figlio Paccio pagarono mai, come avrebbe potuto testimoniare anche tal Rustico di Monte Mororo che, a quanto pare, fu il principale informatore sulla vicenda. Ancora una volta la macchina amministrativa e giudiziaria vescovile dovette cedere agli interessi territoriali per mantenere i delicati equilibri locali.

Nel paragrafo seguente [7] si prende semplicemente atto, a seguito dell'esame di alcune *chartae*, che gli abati di Moxi sfruttavano due mulini, posti sulla proprietà episcopale<sup>38</sup>; per ottenere l'acqua necessaria a far funzionare uno di essi, gli abati avrebbero dovuto fare una *clausura* di una terra episcopale, cosa che, dobbiamo presumere, avrebbe potuto generare qualche lesione dei diritti della chiesa, benché il testo non accenni direttamente a questo.

Con le notizie riguardanti la parte meridionale della diocesi, l'anonimo estensore dell'*inspectio* fa terminare la parte dell'indagine ricostruibile attraverso l'esame della documentazione scritta, dando inizio alle notizie desunte dalla *fama*.

3.4 NEI PRESSI DELLA CITTÀ: SPINOSE QUESTIONI PATRIMONIALI NELLA PIANURA DI PISA. Nei due successivi paragrafi, più lunghi dei precedenti, il fuoco del discorso viene spostato nella pianura di Pisa, nel fulcro politico ed economico del patrimonio vescovile. Il paragrafo [8] affronta un argomento tanto delicato quanto complesso dal punto di vista della legislazione ecclesiastica: i prestiti su pegno e i relativi interessi («*usurae*», r. 42), nonché le frodi perpetrate attraverso essi. Dei pegni fatti («*obligat*», r. 31) dagli arcivescovi Attone e Ruggero, l'investigatore dichiara espressamente di non avere molte notizie, esortando l'arcivescovo a informarsi presso le persone a lui più vicine. Dopo questa sorta di *preteritio*, però, l'emissario vescovile afferma di voler comunque mettere al corrente il presule di ciò che ha appreso (specificando però che si tratta di informazioni generiche e non sufficientemente circostanziate), non tanto attraverso l'esame della documentazione, quanto piuttosto da ciò che ha sentito dire in giro («*fama docente*», r. 32). Viene proposto così un elenco di persone che detenevano i pegni (i primi ad essere menzio-

<sup>38</sup> Anche il monastero di S. Salvatore di Moxi era situato nei pressi di Castellina Marittima: *ibidem*.

nati sono gli appartenenti alla *domus* dell'arcivescovo), con l'indicazione della localizzazione dei beni (tutti posti tra Gello e Caprona), la tipologia e qualità di questi ultimi (ovvero se rendono bene o meno) e il loro valore in denaro<sup>39</sup>. Da parte di coloro inseriti in questa prima lista, l'indagine non rivelò alcuna mancanza («non faciunt usuram», rr. 35-36). Un problema si presentò invece per tal Bernardo Leonci che, insieme ai suoi nipoti, era detentore di una terra ricevuta a censo dal vescovato, per la quale però non pagava quanto dovuto. Questa terra si trovava nei pressi di una vigna, ricordata già nella prima lista di pegni, come obbligata al visdomino Leone. Probabilmente (ma il testo non è affatto chiaro), Bernardo la riutilizzò a sua volta come pegno. Quando ciò fu scoperto, l'investigatore incalzò Bernardo affinché rendesse conto di una così palese frode; la risposta ottenuta fu molto ambigua, in quanto dapprima l'accusato rispose di tenere i beni da parte della Chiesa pisana, poi invece, ritrattò – mentendo, secondo l'investigatore – affermando di aver ricevuto la terra dal visconte Sicherio; possiamo presupporre che tale cessione avvenisse in forma di *tenimentum*. In effetti, l'investigatore visionò un livello attestante che Bernardo aveva in concessione da Sicherio la terra e la vigna sopra menzionate, precedentemente pervenute a quest'ultimo *libellario nomine* dalla chiesa vescovile<sup>40</sup>. La questione era già stata esaminata anche dal giudice cittadino Manfredò e dai vassalli vescovili di Calci, probabilmente su proposta dello stesso emissario vescovile<sup>41</sup>. Non

<sup>39</sup> Sul territorio in questione cfr. GARZELLA, *Il pedemonte* cit., p. 243.

<sup>40</sup> Sul *vicecomes* Sicherio cfr. M. RONZANI, *Le tre famiglie dei «Visconti» nella Pisa dei secoli XI-XIII. Origini e genealogie alla luce di un documento del 1245 relativo al patronato del monastero di S. Zeno*, in «Un filo rosso» cit., pp. 45-70.

<sup>41</sup> Su Manfredò, attestato come *causarum patronus* nei primi decenni del secolo XII e, dagli anni Trenta, *iudex* cfr. G. GARZELLA, *Per lo studio della prima scuola di diritto a Pisa: «causidici», «iudices» e «iurisperiti» dalla fine dell'XI secolo al governo podestarile*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001, pp. 91-104, in part. pp. 98-99. Principali documenti sulla sua attività AAPI, *Diplomatico* 216, 1110 novembre 21(CAAPi, II, 14, pp. 30-32): attestato come «causidicus»; AAPI, *Diplomatico* 305, 1135 gennaio 22, Pisa (CAAPi, II, 97, pp. 187-188): sottoscrive come «causarum patronus»; AAPI, *Diplomatico* 306, 1135 gennaio 22, Pisa (CAAPi, II, 98, pp. 189-190): sottoscrive come «iudex publice electus»; AAPI, *Diplomatico* 105 (CAAPi, II, pp. 200-202); AAPI, *Diplomatico* 365, 1147 dicembre 22, Pisa

si sa come andò a finire la vicenda, ma siamo al corrente, per diretta ammissione del testo, che i *nepotes* di Bernardo non presero parte alla frode («*mendacium*», r. 40), in quanto disposti a fare ammenda presso l'investigatore, ammettendo le proprie mancanze. Segue, poi, l'invito al vescovo ad interrogare di persona il *vicedominus* per ottenere informazioni sui pegni di Vicopisano<sup>42</sup> e la precisazione, da parte dell'investigatore, di non conoscere l'ammontare preciso del valore di essi, né singolarmente, né nel loro insieme; l'unica informazione certa che l'investigatore poté dare fu relativa alla vendita di uno solo di quei pegni, da cui sarebbe derivata – si argomenta nell'*inspectio* – la possibilità di riscattare gli altri in maniera conforme alla legislazione sull'usura. Il paragrafo si conclude con alcune considerazioni sui termini legali di restituzione dei prestiti e sulla validità del guadagno sulla somma prestata «*secundum leges*».

Le informazioni del paragrafo [9], relative alle «*curtes novae*» di Pappiana, Avane e Bientina, come nel caso precedente, sono ottenute dall'investigatore in maniera generica, senza procedere all'esame della documentazione, ma solo attraverso le testimonianze locali («*per pauca et sola fama docente*», r. 44). Prima di proseguire con la descrizione del testo, occorre mettere in evidenza che l'emissario vescovile, in questo caso, si stava

(CAAPi, II, 158, pp. 287-289): è menzionato insieme al giudice Nerbotto, come «*causidicus tunc iudex*»; AAPi, *Diplomatico* 389, 1156 maggio 5, Pisa (CAAPi, III, 14, pp. 24-25): Manfredi giudice e il fratello Mincio figli del fu Ildebrando, insieme a Ildebrando Grillo del fu Uberto vendono e fanno refuta all'arcivescovato pisano di una terra a Gonfo. Importanti anche le considerazioni sull'abilità grafica di Manfredi illustrate da M. C. ROSSI, *Una città e le sue scritture. La prassi della sottoscrizione a Pisa nei secoli XI e XII*, Tesi di Laurea Specialistica, a. a. 2005-2006, rel. A. Mastruzzo, pp. 269-270.

<sup>42</sup> Vicopisano (*Vico* nel nostro documento, *Vico Auserissolae* normalmente nella documentazione altomedievale) nel Valdarno pisano, non lontano da Pisa, sulla riva destra del fiume Arno; in epoca altomedievale (XI-XII secolo) vi avevano detenuto possessi i marchesi Obertenghi, i conti Gherardeschi, i vescovi di Lucca, quelli di Pisa e alcuni membri delle aristocrazie maggiori del territorio pisano, come coloro che nel secolo XIII sarà denominata *Domus Upethingorum*. L. CARRATORI SCOLARO, *Vicopisano, Buti, Bientina e Calcinaia*, in *La pianura di Pisa* cit., pp. 251-283, in part. pp. 253-256; M. NOBILI, *Le terre obertenghe nella contea di Pisa, Lucca e Volterra*, in *Studi di storia medioevale e moderna su Vicopisano e il suo territorio*. Atti del convegno della società storica pisana del 1982, Pisa 1985 (Biblioteca del «Bollettino Storico Pisano». Collana storica, 28), pp. 34-47; CECCARELLI-LEMUT, *Terre pubbliche* cit., pp. 455-457.

occupando di tre *curtes* di rilevanza fondamentale all'interno della struttura territoriale dell'episcopato: dal punto di vista economico, perché erano situate presso corsi d'acqua e terreni paludosi di particolare fertilità; dal punto di vista politico, in quanto Bientina era terra di confine tra le diocesi (e *comitatus*) di Pisa e Lucca. Inoltre, tutte e tre le *curtes* erano appartenute al fisco imperiale e marchionale ed erano entrate a far parte del patrimonio vescovile in diverse maniere, per diretta cessione del marchese o dell'imperatore tra la fine dell'XI e i primi due decenni del secolo XII<sup>43</sup>. Quest'ultimo fatto potrebbe rendere conto del perché l'investigatore le definisca come «nuove», cioè acquisite di recente. A mio parere, però, l'aggettivo si riferisce non tanto all'epoca dell'acquisizione originaria delle *curtes*, ma alla sanzione del loro possesso data dalla bolla pontificia di Innocenzo II del 5 marzo 1137, possesso che sarà ulteriormente confermato dal diploma imperiale di Corrado III due anni dopo, sotto l'episcopato di Baldovino<sup>44</sup>. A dimostrazione dell'interesse per i territori di origine fiscale nel periodo qui considerato, è importante la *cartula donationis*, stipulata due mesi dopo il privilegio papale, il 7 maggio 1137, con cui uno dei principali membri dell'aristocrazia signorile di Bientina, Ildebrando del fu Guittone, concesse all'arcivescovo Uberto tutti i suoi beni nella *curtis* di Bientina «per comitale dominatum curtis seo quocumque alico modo»<sup>45</sup>. In un contesto come

<sup>43</sup> CECCARELLI LEMUT, *Terre pubbliche* cit., pp. 453-503 e M. L. CECCARELLI LEMUT - G. GARZELLA, *Il Medioevo*, in *Un territorio all'incrocio di vie di terra e d'acqua: Bientina dall'Antichità al Medioevo*, a cura di M. L. Ceccarelli e G. Garzella, Pisa 2002, pp. 67-92.

<sup>44</sup> La Bolla papale è in ASPi, *Diplomatico Atti Pubblici*, 1137 marzo 5, Campiglia Marittima, edita in M. L. CECCARELLI LEMUT, *La sede metropolitana e primaziale di Pisa nei rapporti con i pontefici da Onorio II a Innocenzo II*, in *Nel IX Centenario della metropoli ecclesiastica di Pisa*, atti del convegno di Pisa, 7-8- maggio 1992, a cura di M. L. Ceccarelli Lemut e S. Sodi, Pisa 1995, pp. 143-170, ora in *Medioevo Pisano* cit., pp. 29-55, in part, pp. 52-55. Il diploma del 1139 in ASPi, *Diplomatico Atti Pubblici*, 1139 luglio 19, edito in *Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich*, ed. F. HAUSMANN, Wien-Köln-Graz 1969 (M.G.H., *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IX), nr. 32, pp. 51-52, su cui cfr. CECCARELLI LEMUT, *Terre pubbliche* cit., pp. 481-483 (anche sulle copie interpolate) e G. ROSSETTI, *Pisa e l'Impero tra XI e XII secolo. Per una nuova edizione del diploma di Enrico IV ai pisani*, in *Nobiltà e chiese nel Medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd G. Tellembach*, a cura di C. Violante, Roma 1993, pp. 159-182, in part. pp. 178-179.

<sup>45</sup> AAPi, *Diplomatico* 330, 1137 maggio 4, Bientina, in CAAPi, II, n. 120, pp. 225-226, su cui cfr. G. ROSSETTI, *Costituzione cittadina e tutela del contado, una vocazione originaria a*

quello appena descritto, l'*inspectio* potrebbe configurarsi all'interno della curia episcopale come un documento di supporto alla presentazione dell'assetto patrimoniale e ecclesiastico al papa alla fine dell'inverno del 1137 per ottenerne la tutela.

Fatta questa premessa, si può passare all'esame puntuale del paragrafo [9], che fornisce informazioni, oltre che sulla reale gestione delle *curtes* suddette, anche sugli assetti e le dinamiche sociali del territorio. Una relazione dettagliata delle vicende curtensi è dedicata in particolare alla *curtis* di Pappiana, ceduta in pegno ai canonici, ma sulla quale la *curia* vescovile conservava i diritti riguardanti i «feoda» (gli stipendi, r. 45) dei *milites* episcopali<sup>46</sup>. L'investigatore, pertanto, esortò l'arcivescovo a vigilare affinché non subisse danni, materiali e economici, di cui avrebbe risentito proprio la curia arcivescovile. In particolare, il presule viene invitato ad indagare sull'utilizzo dei beni episcopali da parte di feudatari o coltivatori («colonò», r. 46), i quali avrebbero potuto venderli, affittarli o farne una cattiva gestione. Se fosse stata scoperta una tale frode, l'arcivescovo avrebbe dovuto porvi subito rimedio, ristabilendo i propri diritti («usus», r. 47). All'emissario era stato detto che le frodi erano molte e di grande entità, ma egli confessa, giustificandosi, di non essersene occupato direttamente, in quanto era in attesa di una indagine direttamente fatta dall'arcivescovo. Nonostante tutto, però, volle scrivere un elenco di persone implicate in alienazioni di beni, di cui era venuto a conoscenza e su cui non nutriva alcun dubbio: in esso compaiono diversi nomi di concessionari locali, tra cui si riconoscono anche due membri eminenti dell'aristocrazia consolare pisana, il visconte Sicherio (già menzionato, probabilmente come complice di una frode, nel paragrafo [5]) e Ugo di Dodo, della famiglia cosiddetta dei Duodi<sup>47</sup>. Alla fine della lista, l'investigatore fece

*Pisa tra XI e XII secolo: i protagonisti e gli spazi*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001, pp. 105-161, in part. pp. 118.

<sup>46</sup> Su Pappiana, nel Valdiserchio, nei pressi di Pisa, *curtis* marchionale, ceduta all'Opera di S. Maria da Matilde di Canossa nel 1077, cfr. M. RONZANI, *Dall'edificatio ecclesiae all'«Opera di S. Maria»: nascita e primi sviluppi di un'istituzione nella Pisa dei secoli XI e XII*, in *Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino all'inizio dell'età moderna*, a cura di M. Haines-L. Riccetti, Firenze 1996, pp. 1-70; CECCARELLI LEMUT, *Terre Pubbliche* cit., pp. 479-481. Sugli stipendi dei *milites* cfr. nota 49 e testo corrispondente.

<sup>47</sup> C. STURMANN, *La Domus dei Dodi, Gaetani e Gusmari*, in *Pisa nei secoli XI e XII*:

un altro appello all'arcivescovo affinché prestasse orecchio a quanto gli avrebbe detto Lanfranco «Pinguis» e seguisse «fidenter» i suoi consigli, perché a quanto pare, costui avrebbe potuto risolvere molte questioni di interesse per l'episcopato (rr. 53-54).

La notizia su Pappiana appare ragguardevole, in quanto si sono conservati alcuni documenti originali attestanti la cessione della suddetta *curtis* come pegno di un prestito. Un rapido esame di essi contribuirà a fornire ulteriori informazioni sul contesto in cui il nostro documento nacque. Il 17 giugno 1126, infatti, nella «curia pisana, in communi colloquio» presso la chiesa di S. Donato (luogo deputato alle riunioni pubbliche della *civitas* nel primo periodo delle istituzioni consolari), l'arcivescovo Ruggero, prendendo atto che i canonici avevano venduto un *campum* (il cui nome non si legge a causa dei guasti della pergamena, ma sappiamo da un altro documento che si trovava presso la chiesa di S. Viviana<sup>48</sup>) «pro inexcusabili et necessaria causa maioris nostre ecclesie et pro pace et quiete communis populi pisani, pro amore Dei et beate virginis Marie, consilio et [...] pis[ane civi]tatis consulum et sapientium, tam iudicum quam causidicorum, et totius populi pisani», donò all'arciprete Ugo e ai canonici la *curtis* di Pappiana, eccettuando i «feoda militaria»<sup>49</sup>. Un *breve* datato al medesimo giorno mostra la reale funzione della donazione vescovile come cessione di un pegno, in quanto tramanda la *conventio* tra l'arcivescovo e i canonici in questi termini: se Ruggero avesse dato ai canonici 700 lire di denari pisani, la donazione non avrebbe avuto più valore e la *curtis* sarebbe dovuta ritornare nelle mani dell'arcivescovo. La somma derivante dalla transazione sarebbe servita all'arcivescovo per sostenere presso la corte papale la richiesta di riottenere da Onorio II i diritti metropolitici sulla Corsica, revocati da Callisto II nel 1120<sup>50</sup>.

*formazione e caratteri di una classe di governo*, Pisa 1979 (Facoltà di lettere dell'università di Pisa. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia, 10), pp. 223-335, in part. p. 241.

<sup>48</sup> ACPi, *Diplomatico* 399, ora purtroppo irreperibile, su cui cfr. G. GARZELLA, *Pisa com'era: topografia e insediamento dall'impianto tardoantico alla città murata del secolo XII*, Napoli 1990, pp. 136-137.

<sup>49</sup> ACPi, *Diplomatico*, 394.

<sup>50</sup> Come sostiene, con argomenti convincenti, M. RONZANI, «La nuova Roma»: Pisa, papato e impero al tempo di san Bernardo, in *Momenti di storia medioevale pisana. Discorsi per il giorno di s. Sisto*, a cura di O. Banti e C. Violante, Pisa 1991, pp. 61-77, in part. 66-67; ID.,

Un *breve* di poco posteriore ai documenti del 1126 appena discussi ci dà l'idea da un lato degli interessi locali, dall'altro del tipo di sfruttamento che i canonici potevano mettere in atto sul territorio dipendente dalla *curtis* e delle relative *diminutiones* – per usare un termine dell'*inspectio* – che il vescovato poteva subire: tra il 1° e il 25 settembre 1127, Sindica vedova del fu Bonimino e figlia del fu Guidone, con il consenso del diacono Ildebrando, figlio del fu Guidone, suo mundualdo, refutò ai canonici pisani tutte le terre e i beni posti nella valle del Serchio, nella pertinenza della corte di Pappiana, ottenuti dal marito di Sindica, Bonimino *riparius* e dai *socii riparii* di quest'ultimo a titolo di pegno dal giudice Ildebrando, *operarius* dell'Opera della cattedrale pisana. Il *camerarius* dei canonici, Ildebrando, diede a Sindica il *meritum* di cento soldi: in pratica la restituzione del prestito (seguirono otto refutazioni, con relative concessioni del *meritum*, di altrettanti *riparii*)<sup>51</sup>. L'atto di refuta, rogato nella canonica della cattedrale pisana, pertanto, mostra la capacità dei canonici di utilizzare i beni della *curtis* come pegni di altri prestiti, al fine di allacciare relazioni con i *riparii*, cioè coloro che erano addetti alla gestione finanziaria e all'amministrazione degli approdi fluviali del Serchio<sup>52</sup>.

*L'affermazione dei comuni*, cit, testo corrispondente alla nota 134. Si può anche supporre che la transazione del giugno 1126 attuata dai due documenti sopra menzionati, benché si configuri indubbiamente come un prestito su pegno, non presupponga necessariamente una crisi finanziaria del vescovato. Il fatto che non venga menzionato un termine preciso per la restituzione del prestito, infatti, e che la vendita dei canonici da cui fu ricavato l'importo fosse autorizzata espressamente dal vescovo, induce a ritenere che l'operazione vada intesa come un accordo tra vescovo e canonica per la comune gestione di un territorio così importante come quello di Pappiana. Attraverso il ricorso alla stipulazione dei documenti sopra ricordati, si evitava sia la via della donazione (o vendita) vera e propria, che avrebbe potuto far perdere ogni diritto e controllo sulla *curtis*, sia il ricorso al *libellus*, che avrebbe significato un'evidente subordinazione dei canonici (i *libellarii*) al vescovo (il concedente).

<sup>51</sup> ACPi, *Diplomatico*, 401: le date (1, 7 e 25 settembre) compaiono nelle dichiarazioni dei *riparii* dopo la parte dispositiva del documento.

<sup>52</sup> Sui *riparii* e i diritti di approdo (*ripatica*) nei porti fluviali del Serchio tra Pisa e Lucca tra XI e XII secolo non vi sono studi specifici. Per una panoramica generale, incentrata soprattutto sul secolo XIII, si veda P. MORELLI, *La navigazione fluviale nell'area pisana (XI-XIV sec.)*, in «Bollettino Storico Pisano», 80 (2011), pp. 127-165.

All'epoca dell'*inspectio*, più di dieci anni dopo il prestito, la *curtis* era ancora nella disponibilità dei canonici ed evidentemente il lungo arco di tempo fuori dalla gestione diretta della curia arcivescovile aveva allentato il controllo di quest'ultima su di essa.

Il paragrafo [9] si conclude con la presentazione di un'altra situazione problematica relativa a un componente del seguito armato (*masnada*) del vescovo (l'investigatore non ne ricorda il nome), residente ad Arena<sup>53</sup>, il quale aveva venduto parte del suo *feudum*. Su questa vicenda l'investigatore non prende provvedimenti personali e si limita a invitare l'arcivescovo ad assumere specifiche informazioni da due personaggi locali, Alcherolo e Matto<sup>54</sup>. Il testo si conclude con una osservazione di ordine generale: vale a dire con l'invito, rivolto all'arcivescovo, a consultare i suoi funzionari locali («castaldi», «cursores» e «officiarii») per avere informazioni di prima mano sui diritti consuetudinari, su chi dovesse giurare fedeltà, sui diritti e beni delle gerarchie feudali locali.

3.5 L'INFIDO GASTALDO. L'ultimo paragrafo [10], il più lungo e il più complesso (si sviluppa infatti su 28 righe), sembra mettere in pratica l'esortazione espressa a conclusione del paragrafo precedente, dal momento che qui si esamina minuziosamente la posizione dell'ex *castaldus* di Cascina Aldiberto, attestato sicuramente in questa veste nel 1135<sup>55</sup>. Il *castaldus*, un membro della *masnada* del vescovo (almeno nel nostro caso), era in pratica l'amministratore principale delle *curtes* vescovili e aveva alle sue dipendenze dei collaboratori (nel testo *nuntii*); svolgeva diversi compiti, che andavano dalla manutenzione e gestione dei magazzini vescovili, alla raccolta delle decime. Per queste ragioni, è naturale che avesse ingenti disponibilità di denaro, da cui poteva derivare la capacità di fare

<sup>53</sup> Arena, in Valdiserchio, territorio di origine fiscale: CECCARELLI LEMUT, *Terre pubbliche* cit., pp. 458-460.

<sup>54</sup> Se ci si lascia guidare dall'onomastica, i due potrebbero essere due membri della società eminente pisana, gli Anfossi (Alcherolo) e i Matti; sui primi cfr. M. L. CECCARELLI LEMUT, *Una famiglia di giuristi e armatori pisani del XII secolo: gli «Anfossi»*, in «Bolletino Storico Pisano», 61 (1992), pp. 83-94, sui secondi non vi sono studi di insieme, cfr. M. RONZANI, *Nobiltà, Chiesa, memoria familiare e cittadina a Pisa fra XI e XV secolo: i sette casati*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, II, Spoleto 1994, pp. 739-766, in part. pp. 760-761.

<sup>55</sup> AAPi, *Diplomatico* 313 (CAAPi, II, 102, pp. 196-197).

prestiti. L'*inspectio* dimostra, inoltre, che il *castaldus* deteneva anche un notevole peso politico e sociale, sia a livello locale, che a livello diocesano, e una sua improvvisa defezione o un comportamento apertamente scorretto potevano causare gravi danni all'assetto ecclesiastico e patrimoniale locale. Ciò si verificò, infatti, nell'arco temporale precedente all'azione del nostro investigatore, presumibilmente tra 1135 e 1137.

I guasti della pergamena e la difficoltà interpretativa rendono piuttosto arduo ripercorrere tutte le fasi dell'aspra e lunga lite tra il nostro investigatore e Aldiberto, le cui ripercussioni si fecero sentire anche presso la curia vescovile. Ciò appare immediatamente evidente dall'esordio: « De denariis pro quibus Aldibertus vos inquietat hoc modo inter me et ipsum causam processisse cognoscite » (r. 58). Il contrasto era stato generato dalla mancata restituzione da parte dell'investigatore di un prestito di tre lire, motivata dal fatto che Aldiberto, quando era *castaldus*, aveva trattenuto indebitamente una quantità maggiore di grano di quella che gli spettava, mentre l'investigatore aveva dovuto sostenere delle spese per comprare l'orzo (r. 59). Di qui si era innescata la lite, che in un primo momento aveva visto l'agente vescovile convocare il castaldo per sottoporlo al giudizio dei *socii* di *masnada*, cioè al giudizio dei pari; Aldiberto però si era sottratto, perché prima avrebbe voluto indietro i soldi del prestito (rr. 60-61). Evidentemente il castaldo reclamava insistentemente il pagamento anche presso la curia dell'arcivescovo, dato che l'investigatore domandò espressamente al presule di non pagare. Naturalmente quest'ultima indicazione, si affretta a specificare l'anonimo, non era un ordine: l'arcivescovo avrebbe potuto fare di testa sua e restituire («persolvere», r. 63) il debito personalmente, poiché l'investigatore non aveva più i soldi, dato che li aveva spesi per comprare una terra da alcune persone di Lucagnano, probabilmente – lo supponiamo, in quanto il testo lo tace – per conto della curia arcivescovile. Aldiberto aveva creato anche altri problemi all'organizzazione ecclesiastica pisana, sempre in relazione con la sua ferma volontà di riottenere i soldi del prestito. Dapprima aveva ricoperto il ruolo di castaldo contro voglia («in vitus», r. 63), poi vi aveva addirittura rinunciato, creando, dirà verso la fine l'investigatore, non poco scompiglio («instabilitas», r. 74). La motivazione del suo rifiuto era perentoria: il guadagno non corrispondeva alla fatica di svolgere quell'incarico.

Dopo aver cercato di dissuaderlo, facendo presente che altri avrebbero voluto ricoprire la carica, l'investigatore gli intimò di restituire le chiavi dei depositi vescovili, ricevendo risposte ambigue, tendenti a procrastinare la consegna. Alla fine, l'investigatore cercò di smorzare i toni del contrasto, cosicché Aldiberto accettò l'incarico. Quando arrivò il tempo della macinatura dell'orzo, nel momento della raccolta delle decime, cioè in un momento cruciale per l'assetto economico della diocesi, Aldiberto rinunciò di nuovo al suo incarico, mettendo in atto un evidente ricatto. Redarguito violentemente dall'investigatore, rientrò nel suo ruolo, ma cominciò ad esigere e a trattenere per sé più del dovuto, adducendo la scusa che doveva rifarsi di quanto aveva fin lì perduto. A questo punto, l'investigatore, esausto, promise di restituirgli i soldi, a patto che avesse dichiarato sotto giuramento di consegnare le tasse raccolte. Inoltre, se fosse mancato qualcosa, la curia arcivescovile lo avrebbe ritenuto direttamente responsabile. Anche questa volta il castaldo non accettò, perché il pagamento non era stato abbastanza sollecito. Supplicando l'arcivescovo di pagare al suo posto ulteriori sette soldi che aveva preso a prestito per svolgere alcuni *negotia*, l'investigatore terminò la sua relazione con un'affermazione sentenziosa, che esplicita la sua assoluta dipendenza dalla curia arcivescovile, ma anche la sua franchezza: «De aliis si iniuste egi, vos si placet ei iustitiam faciatis: vobis enim incumbit emolumentum et onus».

#### 4. *Ipotesi sull'identità dell'investigatore, sullo scriptor e sulla data dell'inspectio*

Nelle pagine precedenti si è fatto cenno, in diversi punti, a riferimenti temporali che inquadrano il periodo di esecuzione dell'attività di indagine: innanzitutto il riferimento alla pace tra i pisani e i normanni di Sicilia del 1137 e, come *terminus ante quem*, la discussione di una causa del 1138. Mi sembra si possa affermare, con buon margine di verosimiglianza, che esso avvenne sotto il vescovato di Uberto, nell'inverno e/o nella primavera del 1137, momento in cui nella curia arcivescovile si stava preparando (o era stata appena ricevuta) la bolla di Innocenzo II con cui veniva confermato il possesso di alcune *curtes* e *castra* della diocesi e veniva espressamente

indicato l'assetto pievano<sup>56</sup>. Non deve passare inosservato il fatto che molti dei luoghi oggetto di indagine da parte dell'anonimo investigatore, veri e propri "punti caldi" della diocesi, costituirono oggetto della concessione papale. È verosimile pensare, inoltre, secondo quanto ipotizzato nel paragrafo [2] relativamente alle fasi redazionali del documento, che l'indagine si fosse sviluppata in un arco temporale piuttosto ampio. I caratteri paleografici dell'*inspectio* consentono di confermare che l'attività di redazione del testo finale seguisse di pochissimo lo svolgimento dell'indagine, perché agevolmente collocabili nel secondo quarto del secolo XII<sup>57</sup>.

Appurato il contesto politico-temporale e ipotizzato l'*iter* redazionale è venuto, infine, il momento di chiedersi chi sia stato l'architetto di questa (non sempre proficua) impresa inquisitoriale, sia per ciò che concerne la fase attiva (o meglio le diverse fasi) di indagine, che per quella, non meno importante della prima, di scritturazione di essa. La risposta non può che essere del tutto ipotetica, mancandoci ogni elemento per poter postulare con sufficiente margine di certezza l'identità dell'investigatore. Ogni considerazione, pertanto, rimarrà nel campo delle ipotesi.

Da quanto traspare nella sua azione, l'investigatore vescovile sicuramente non fu un funzionario di rango minore, come per esempio (per usare le stesse parole del testo) un *cursor*, *officiarius*, *ministerialis* né tantomeno un *camerarius*. Il protagonista della *inspectio* non deve essere ricercato nemmeno tra i *castaldi*, che erano funzionari locali e su cui, come si apprende dal paragrafo [10], il nostro agente esercitava anche un potere di veto e di controllo. Un candidato ideale per l'identificazione è sicuramente un uomo facente parte dell'*entourage* vescovile, che ebbe grande familiarità con il vescovo e conobbe in profondità i suoi affari. Un individuo di tal genere si sarebbe potuto trovare facilmente tra i canonici della cattedrale, che sia per cultura grafica e retorica, che per l'assidua attività politico-istituzionale, avrebbero potuto, con facilità, svolgere l'indagine e vergare il testo dell'*inspectio*. Se si indaga più a fondo all'interno del gruppo dei canonici della cattedrale, così da voler isolare una personalità poli-

<sup>56</sup> M. L. CECCARELLI LEMUT, *La sede metropolitana e primaziale di Pisa nei rapporti con i pontefici da Onorio II a Innocenzo II*, in ID., *Medioevo Pisano* cit., pp. 30-59, in part. pp. 52-55 per l'edizione del privilegio papale.

<sup>57</sup> Si veda la nota introduttiva all'edizione.

tico-culturale di grandissimo rilievo, l'attenzione andrebbe rivolta con apprezzabile sicurezza al principale collaboratore del vescovo Uberto, il *vicedominus* Bernardo. L'identificazione potrebbe essere messa in dubbio dal fatto che a riga 41 il nostro investigatore fa riferimento esplicito al *vicedominus* vescovile. Il problema, però, si può superare supponendo che al momento della stesura del testo Bernardo non fosse più in carica, cosicché il riferimento sarebbe diretto al suo successore.

Bernardo entrò a far parte del collegio canonico probabilmente nel secondo decennio del secolo XII e divenne alla metà del terzo il principale amministratore degli interessi della diocesi, cioè vicedomino. È attestato in tale carica dal 1134 fino al 20 gennaio 1137. Egli, però, è noto alla storiografia soprattutto perché sotto il vescovato di Baldovino divenne monaco cistercense e nel 1145 giunse al soglio pontificale romano, con il nome di Eugenio III<sup>58</sup>. Pertanto sia la familiarità con la cerchia ecclesiastica del vescovo Uberto (che dalla metà degli anni Venti del secolo aveva frequentato gli ambienti della curia romana, divenendo *presbiter cardinalis*, nonché legato papale in Spagna<sup>59</sup>), sia la cultura cistercense e la vicinanza con Baldovino (a sua volta profondamente influenzato da Bernardo di Clairvaux), nonché in ultima analisi la grandissima cultura spirituale e la rilevante autorità politica che condussero Bernardo al soglio pontificio, fanno di lui il più probabile dei candidati al ruolo di investigatore e, soprattutto, a quello di *scriptor* dell'*inspectio*. Anche il confronto paleografico tra la scrittura autografa di Bernardo e il documento oggetto della nostra analisi non osta all'identificazione poco sopra proposta. Sfortunatamente del *vicedominus* è conservata solo una prova autografa, una sottoscrizione ad un *breve recordationis* del 1134 (tav. III)<sup>60</sup>: pertanto il confronto tra quest'ultima, un microtesto con altissimo valore autorappre-

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 42 e nota; P. ZERBI, *I rapporti di S. Bernardo di Chiaravalle con i vescovi e le diocesi d'Italia*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (secoli IX-XIII)*, Padova 1964, ora in *Idem, Tra Milano e Cluny. Momenti di vita e cultura ecclesiastica nel secolo XII*, Roma 1978, pp. 3-94, in part. p. 29 e nota 60.

<sup>59</sup> M. L. CECCARELLI LEMUT, *Per la storia della chiesa pisana nel medioevo: la famiglia e la carriera ecclesiastica dell'arcivescovo Uberto (1133-1137)*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di C. Violante*, voll. 2, Spoleto 1994, I, pp. 207-219 (ora in *ID.*, *Medioevo Pisano* cit., pp. 61-74).

<sup>60</sup> AAPi, *Diplomatico* 299, 1134 luglio 8, Pisa (CAAPi, 89, pp. 172-174).

sentativo, e il testo dell'*inspectio* non può che fornire dati parziali e dare adito solamente ad ipotesi. La scrittura di Bernardo è una precisa minuscola diplomatica, ben allineata, di modulo regolare medio-piccolo, sciolta, coesa per ciò che concerne la successione delle lettere nella parola grafica, tracciata con una penna a punta fine con cui il *vicedominus* esegue tratti uniformi e riesce nel contempo a mostrare un lievissimo chiaroscuro. Il carattere spiccatamente “cancelleresco” della scrittura è ravvisabile nella *g* a spirale; nella lunga e flessa asta della *d* onciale, che in alto si assottiglia e ripiega verso destra; nelle abbreviazioni a fiocco; nei prolungati tratti superiori della prima *s* e della *f* che prima di annodarsi sull'asta descrivono un piccolo zig-zag; nelle parti inferiori della prima *s*, *r* e *f* allungate sotto il rigo e ripiegate a sinistra.

La scrittura di Bernardo, pur espressa in questa sottoscrizione con chiaro richiamo alle forme documentarie di vertice, evidenzia anche una cultura grafica di base carolina e improntata alla produzione e all'uso delle forme librerie. Oltre al modulo quadrato e regolare, lo studiato rapporto interno tra le lettere e le parole, il buon allineamento e la chiarezza espressiva, conseguente ad un sapiente uso dello strumento scrittorio, la solida cultura grafica libraria di Bernardo è mostrata anche dall'uso calibrato e specifico delle *litterae notabiliores*: la *B* capitale di *Bernardus* di grande impatto visivo, con la prima curva stretta, quasi affusolata e terminante a punta (prolungata peraltro da un breve tratto verso l'alto) e la seconda curva più ampia, flessa sul rigo e prolungata in maniera sciolta al di là dell'asta verticale; la *V* di *vicedominus* più piccola, eseguita in due tempi, che come si vedrà ha evidenti affinità con quella dell'*inspectio*. Queste prime osservazioni di carattere generale sulla scrittura del *vicedominus* servono a mettere in evidenza una personalità scrittoria detentrica di grandissime abilità certamente capace di mettere in atto un digrafismo che esprime sia forme di carattere cancelleresco, sia forme prettamente librerie, riscontrabile anche in altre scritture di canonici pisani della prima metà del secolo XII.

I singoli fatti grafici e gli aspetti formali della sottoscrizione di Bernardo fino ad ora evidenziati contribuiscono a fornire qualche dato all'ipotesi dell'autografia dell'*inspectio*, pur non fornendo, però, alcuna certezza. Indubbiamente, non si può far a meno di notare la stretta ana-

logia, nella forma e nel *ductus* del segno abbreviativo e della parte alta (a zig-zag) della *s* e della *f*, nella sottoscrizione di Bernardo e in quelli vergati dall'anonimo *scriptor* dell'*inspectio* (legamento *ct* di «inspectione», r. 1; segno abbreviativo su «ecclesie», r. 1). La ricorrenza di fatti grafici di tal genere è reperibile anche in altri ecclesiastici facenti parte dell'*entourage* vescovile e pertanto non è assolutamente probante, ma costituisce comunque un elemento importante per il confronto dei due testi. Analoghe somiglianze, anche questa volta non stringenti, sono ravvisabili in alcune *litterae notabiliores*. Si prenda in considerazione per esempio la *B* della sottoscrizione e quella dell'*inspectio*: pur nella parziale diversità dell'esito, non si potrà fare a meno di notare il rapporto di ampiezza diversificato tra la curva superiore e quella inferiore, nonché il tratto finale di chiusura sul rigo di base che travalica, in maniera sciolta, l'asta verticale. Le analogie sono ancora più stringenti per quanto riguarda la *V*, eseguita in due tempi in entrambi i casi, con la prima asta di sinistra più alta, spessa e ricurva all'interno, e la seconda asta più corta e terminante con tratto di stacco orizzontale parallelo al rigo di base, verso l'interno. Molto strette sono le relazioni tra i due diversi esiti di *e* (conseguenti ad un diverso *ductus*, una con l'occhiello chiuso, l'altro con occhiello aperto, per via dell'assimilazione degli ultimi due tratti, attraverso una probabile rotazione della penna); stesso discorso si può fare per la *t* della sottoscrizione e quelle dell'*inspectio*, entrambe eseguite con un ingrossamento della parte sinistra della traversa, causata da una rotazione della penna, al fine di lo stacco di penna tra l'asta verticale (ampia e curva in tutti e due i documenti) e la traversa (sempre leggermente inclinata verso l'alto). Per terminare il confronto, si consideri quello che forse è il fatto grafico più rilevante, pur considerando la diversità dell'esito formale. Si tratta della presenza, nella sottoscrizione di Bernardo, dell'accostamento di *n* con *s* tonda finale attraverso il tentativo di fusione del tratto di stacco della *n* con il tratto sul rigo della *s*, realizzazione improntata con ogni probabilità al nesso *NS*, tipicamente librario, fatto grafico che ritroviamo anche nell'*inspectio* (tav. II, fig. 1). Inoltre proprio il *ductus* della *s* tonda della sottoscrizione è chiaramente assibilabile a quello della *s* tonda utilizzata dall'anonimo estensore (cfr. per esempio l'abbreviazione «*sancti*», r. 74).

Le osservazioni derivanti dal confronto dei due documenti, benché l'esiguità della sottoscrizione di Bernardo non ci consenta di fare osservazioni più specifiche, non possono confermare l'autografia dell'*inspectio*, ma possono quantomeno rendere ragionevole sia l'ipotesi dell'identità tra il *vicedominus* e l'anonimo *scriptor* dell'*inspectio*, che quella che l'estensore del testo dell'indagine fosse un ecclesiastico con una cultura grafica molto vicina a quella di Bernardo.

In questa sede, però, non possiamo passare sotto silenzio un'altra ipotesi, ovvero che il nostro testo, pur essendo redatto da un membro della cerchia ecclesiastica più prossima al presule, abbia come protagonista un laico. Pertanto, se si contempla la possibilità che la menzione del *vicedominus* nel testo dell'*inspectio* sia effettivamente riferita a Bernardo, non è escluso che il nostro investigatore possa essere stato un componente dei vertici della vassallità vescovile, che si servì, al momento della redazione del testo, di un ecclesiastico come *scriptor*. Se si scorrono le fonti pisane della prima metà del secolo XII si potranno reperire diversi profili di *procuratores*, ovvero intermediari del vescovo nel territorio, uno dei quali potrebbe essere identificato con il nostro investigatore. Tra essi emerge una personalità di grande rilievo, tal Detisalvi del fu Brettone: la sua attività può essere seguita per diversi anni, tra 1126 e 1137 e il suo profilo potrebbe essere compatibile con quello dell'anonimo investigatore. Egli fu sicuramente un uomo di vertice della curia laica del vescovo, in quanto rappresentò quest'ultimo in diverse parti del *comitatus* pisano (soprattutto nella parte meridionale, nei luoghi menzionati anche nell'*inspectio*) e fu intermediario tra il vescovato e le maggiori personalità ecclesiastiche e politiche della diocesi<sup>61</sup>. Una personalità dotata di competenze e di

<sup>61</sup> Detisalvi compare per la prima volta nelle fonti pisane nel 1126, come *testis* presente ad una delle refute dei *riparii* di Pappiana cfr. note 46-47. Nel 1129 ritroviamo Detisalvi tra un gruppo di testimoni di particolare rilevanza sociale, in territorio volterrano, a una vendita (e alla successiva refuta) effettuata dall'abate del monastero di Marturi all'arcivescovo di Pisa di beni fondiari, probabilmente di origine fiscale (Vicopisano, Cisiano, Camulliano e Montecuccari): AAPi, *Diplomatico* 284, 1129 settembre 1, Casole (CAAPi, II, 75, pp. 146-147). Per le località menzionate cfr. M. L. CECCARELLI LEMUT, *Nobiltà territoriale e comune: I conti della Gherardesca e la città di Pisa (secoli XI-XIII)*, in *Progetti e dinamiche nella società comunale italiana*, a cura di R. Bordone e G. Sergi, Napoli 1995, pp. 23-100, ora in ID., *Medioevo Pisano* cit., pp. 163-258, in part. p. 174 e nota. Nel 1130

Detisalvi, nelle vesti di rappresentante del conte Arduino da Palù, procedette, dopo l'*investitio per fustem*, al trasferimento effettivo al *sacerdos* Gerardo e al camerario vescovile di una grande dotazione fondiaria nelle Colline tra il Cecina e l'Arno, donata dal suddetto conte all'arcivescovo: AAPi, *Diplomatico* 287, 1130 novembre 20, Montecastelli (CAAPi, II, 78, pp. 151-153): «prefatus Arduinus comes per fustem quem in sua manu tenebat investivit rogerium venerabilem archiepiscopum de omnibus terris [...] et precepit Detisalvi filio quondam Brettoni vice sua iret et corporaliter de omnibus infrascriptis rebus sacerdotem Gerardum et camerarium infrascripti archiepiscopi corporaliter in possessionem mitteret et sic fecit». Tra il settembre 1132 e il maggio 1134 a Travalda, Detisalvi sottoscrive quale *testis*, con il *signum manuus*, insieme a diversi membri della società consolare pisana, della vendita effettuata da Baruccio del fu Guido e della moglie Ghisla, avente per oggetto alcune terre a Montalto, presso la pieve di Triana: AAPi, *Diplomatico, Pergamene fuori ordine cronologico*, 2804, 1132 settembre 2, Cascina; 1133 maggio 7, Travalda (CAAPi, II, 82, pp. 158-160). Gli altri *testes*, tutti chiamati da Baruccio: Sismondo del fu Conetto, Erizo del fu Erizo (degi Erizi), Sismondo del fu Ildebrandino, Falcone del fu Pagano. Baruccio, insieme all'arcivescovo Ruggero, Ildebrando del fu Sicherio, Gerardo del fu Gerardo *vicecomes*, Alberto del fu Alberto, Pelavicino di Gualando e Opitho del fu Adaldo, presenza il giuramento sui diritti del castello di Rosignano nel 1125: ASPi, *Diplomatico Acquisto Roncioni*, 1126 novembre 9, Rosignano. Su Travalda cfr. CECCARELLI LEMUT, *Nobiltà territoriale* cit., p. 173 e nota. Nel 1133 Detisalvi presenza alla donazione all'arcivescovo e ai canonici dell'ospedale sito a Casainvidia: AAPi, *Diplomatico* 292, 1133 aprile, Rosignano (CAAPi, II, 79, pp. 153-155). Tra novembre e dicembre 1134 l'abate del monastero di S. Salvatore di Sesto gli vendette, probabilmente in qualità di intermediario dell'arcivescovo, una grande quantità di terreni a Cascina e a Gonfo, altra area percorsa intensamente durante l'*inspectio*: AAPi, *Diplomatico* 304, 1134 novembre 22 o 23-dicembre 13, Lupeta (CAAPi, II, 96, pp. 183-186); su Gonfo, GARZELLA-CECCARELLI, *Il medioevo* cit., pp. 122-127; sul monastero di S. Salvatore di Sesto, situato a 5 chilometri a est di Lucca, nel territorio dell'attuale comune di Capannori: F. SCHENEIDER, *L'ordinamento pubblico nella Toscana medioevale. I fondamenti dell'amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longobardo all'estinzione degli Svevi (568-1268)*, trad. italiana a cura di F. Barbolani di Montauto, Firenze 1975, pp. 303-309; P. PESCAGLINI MONTI, *Le dipendenze polironiane in Diocesi di Lucca*, in *L'Italia nel quadro dell'espansione europea del monachesimo cluniacense*, Cesena 1985, pp. 160-164. L'8 luglio 1134, insieme al giudice Benzzone, il *causidicus* Manfredo, Detisalvi ebbe un ruolo preminente nella risoluzione di una lite tra l'arcivescovo e Ildebrando del fu Sicherio riguardo una terra presso *Prato Uberti*, area in cui egli stesso, insieme ai nipoti, deteneva una terra concessa dell'arcivescovato; il *breve recordationis* che ricorda la lite e la successiva refuta è già stato ricordato perché presenta la sottoscrizione del *vicedominus* vescovile Bernardo: AAPi, *Diplomatico* 299, 1134 luglio 8, Pisa (CAAPi, 89, pp. 172-174). Oltre che a *Prato Uberti*, sappiamo che Detisalvi negli

funzioni in larga misura corrispondenti a quelle dell'anonimo investigatore: presenza tra i ceti eminenti della diocesi, anche in aree distanti dalla *civitas*; rapporti di collaborazione sia con l'arcivescovato, sia con famiglie comitali del territorio; relazioni con l'apparato giudiziario cittadino (in particolare con Benzoni e Manfredo, menzionati nell'*inspectio*) e intervento nella risoluzione delle liti; rappresentanza attiva dell'arcivescovo nelle transazioni con i grandi monasteri diocesani ed extradiocesani e i ceti eminenti della *civitas*. Questa attività fu esercitata senza la necessità di fregiarsi di qualche titolo particolare della gerarchia amministrativa episcopale. Probabilmente, le abilità politiche e la rilevanza sociale, cioè la reale forza contrattuale nel territorio, derivavano a Detisalvi dal suo *status* sociale, dalla rete di relazioni con i ceti eminenti del vescovato e dal suo radicamento nelle aree principali della *civitas* di Pisa.

Le due ipotesi fino ad ora avanzate conducono a due diversi modi di interpretare l'*iter* formativo del testo e, come vedremo nel prossimo paragrafo, a valutarne la funzione: la prima di esse autorizza a immaginare l'origine e lo svolgimento dell'indagine all'interno della cerchia ecclesiastica della cattedrale pisana, e a prevedere la coincidenza di investigatore e *scriptor*. L'ipotesi che tira in ballo un laico, invece, rende più complesso ricostruire l'operazione di redazione. Infatti, data l'impossibilità di pensare che un vassallo vescovile di vertice potesse vergare un testo come l'*inspectio* e men che mai Detisalvi, che appone solo il *signum manuum* nelle sottoscrizioni, si deve supporre che al servizio dell'investigatore vi fossero persone in grado di dare forma retorica a testi informali e a racconti orali, e avessero le capacità di redigere materialmente il testo e tale tipo di personale, lo abbiamo visto, non poteva che essere reperito tra i vertici culturali della Chiesa pisana. In entrambi i casi, sia stato un chierico o un

anni Trenta del secolo XII era saldamente insediato in città, in quanto possessore di terre in Catallo, l'area di origine fiscale adiacente al complesso della cattedrale (nel documento che lo ricorda sottoscrisse anche Ugo detto Quattromani, uno dei protagonisti dell'*inspectio*): ACPi, *Diplomatico* 435, 1135 settembre 9, Pisa. Detisalvi compare infine in una pergamena datata 18 gennaio 1137, con cui Martino, abate del monastero di S. Savino, nel territorio di Cascina, stipulò una *conventio* con l'arcivescovo per permutare terre a Calci, ricevendone in cambio alcune a Montione e Riglione: AAPi, *Diplomatico* 326, 1137 gennaio 8, Pisa (CAAPi, II, 116, pp. 218-221). Su San Savino cfr. GARZELLA-CECCARELLI, *Il medioevo* cit., pp. 99-102.

laico, bisogna supporre che l'investigatore fosse supportato da *iudices* e giurisperiti con competenze specifiche riguardo all'interpretazione dei rapporti giuridici e in grado di fornire in alcuni casi gli strumenti linguistici alla stesura delle cedole preparatorie e del documento finale. Gli *iudices*, *iurisperiti* e i *causarum patroni* (forse anche *notarii*), probabilmente, ebbero una responsabilità tecnico-giuridica, contribuendo alla redazione del testo come *dicatores* relativamente ad alcune parti dell'*inspectio*, in cui la terminologia legale e il riferimento alla procedura giudiziaria assumeva parte rilevante. Poiché alcuni membri del ceto giudiziario erano in grado di vergare precise e misurate scritture librarie di impianto carolino, non si può escludere che fossero anche i redattori della documentazione di supporto alla redazione finale dell'*inspectio*<sup>62</sup>.

##### 5. Modelli e funzioni dell'operazione di scrittura

Ora che abbiamo, seppur in forma ipotetica, tutti gli elementi del testo e della sua forma materiale non rimane che rispondere all'ultima domanda: quale fu la funzione della relazione? Perché il vescovo avvertì la necessità di avere nei propri archivi un prodotto scritto apparentemente non investito di valore legale e privo di efficacia probatoria, perché non redatto attraverso le forme e i canoni della documentazione di ambito notarile? Per rispondere a questa domanda, in via preliminare, è necessario riprendere alcune considerazioni sulle caratteristiche grafiche dell'*inspectio* per tentare di individuare possibili analogie con altri testi pisani coevi in qualche modo ad essa comparabili.

Negli archivi pisani sono conservati diversi prodotti documentari, databili e, talvolta, precisamente datati, ricompresi in un arco di tempo che va dalla fine dell' XI alla prima metà del successivo. Questi documenti sono per lo più dovuti a scriventi non qualificati come notai, e ap-

<sup>62</sup> Cfr. la bibliografia citata a nota 34, 41 e, soprattutto, 77, cui si deve aggiungere, per un inquadramento generale, i fondamentali contributi di E. CORTESE, *Intorno agli antichi iudices toscani e ai caratteri di un ceto medioevale*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano 1982, pp. 5-38 e G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirmeriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991 (*Ius Nostrum*, 19).

paiono contraddistinti da forme grafiche e strutture documentarie del tutto peculiari. I contesti di produzione, le funzioni e la diffusione di questo tipo di documentazione sono ancora in gran parte da studiare, pertanto in questa sede mi limiterò a osservare come, fin dalla seconda metà del secolo XI, nell'*entourage* vescovile e canonico pisano, ma anche in ambito monastico, vennero prodotti documenti, attestanti transazioni, risoluzione di liti e concessioni solenni, con forte carattere autorappresentativo, caratterizzati dall'essere scritti in carolina e con modi di impaginazione di impianto librario<sup>63</sup>. I medesimi ambienti grafici e documentari contribuiscono, insieme alla crescente cultura giuridica di *iudices* e giurisperiti, probabilmente, anche all'origine delle prime forme di comunicazione scritta della *civitas* e delle istituzioni comunali<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Le principali testimonianze sono: AAPi, *Diplomatico* 159, 1071 marzo 25-1072 marzo 24 (*Carte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo Arcivescovile*, 1 (720-1100), a cura di A. GHIGNOLI, Pisa 2006 [d'ora in poi CAAPi, I], 162, pp. 394-395.); ASPi, *Olivetani*, 4, 1071 marzo 25-1072 marzo 24, Pisa; AAPi, *Diplomatico* 181, 1081 marzo 25-1082 marzo 25 (CAAPi, I, 184, pp. 442-444.); ASPi, *Roncioni*, 39, 1088-1092, Pisa: si tratta del cosiddetto Lodo delle Torri, edito da G. ROSSETTI, *Il lodo del vescovo Daiberto sull'altrezza delle torri: prima carta costituzionale della repubblica pisana*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo*, 2. *A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, Pisa 1991, pp. 25-48, su cui cfr. anche A. PUGLIA, *L'origine delle famiglie pisane Sismondi e Casalberti. Due documenti inediti dell'Archivio di Stato di Lucca e dell'Archivio Capitolare di Pisa riguardanti Guinizo e Alberto socii del vescovo Daiberto*, in «Bollettino Storico Pisano», 66 (1997), pp. 83-104; AAPi, *Diplomatico*, 204, edito in CAAPi, I, n. 209, pp. 491-493; AAPi, *Diplomatico*, 275, 1125 settembre 14, Pisa, edito in CAAPi, II, 67, pp. 133-134. Si vedano inoltre i documenti citati alle note 76 e 80. I più noti tra i documenti citati e il loro rapporto con la scrittura libraria sono discussi da A. MASTRUZZO, *Il conto navale pisano nel panorama grafico della Pisa altomedievale*, in *Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici*, a cura di M. Tangheroni, Ginevra-Milano 2003, pp. 191-195. Importanti considerazioni sulle rarissime testimonianze librerie sicuramente pisane della prima metà del secolo XII in A. PETRUCCI, *Libri e scritture nella Pisa medievale*, in *Libreria nostra communis. Manoscritti e incunaboli della Biblioteca Cathariniana di Pisa*, a cura di O. Banti, A. Petrucci, F. Petrucci Nardelli, A. Caleca, Pisa 1994, pp. 17-21, in part. pp. 18-19.

<sup>64</sup> Si vedano per esempio A. PETRUCCI-A. MASTRUZZO, *Alle origini della Scripta sarda: il privilegio logudorese*, in «Michigan Romance Studies», 16 (1996), pp. 201-214; A. MASTRUZZO, *Una lettera consolare pisana dell'inizio del XII secolo conservata a Nizza*, in «Scrittura e civiltà», 25 (2001), pp. 384-392; G. AMMANNATI, *La lettera dei consoli pisani ai Gaetani: il ritrovamento dell'originale e una nuova proposta di datazione*, in «Bollettino Storico Pisano», 74 (2005), pp. 69-81.

Se si considerano la struttura e i caratteri intrinseci del nostro documento non si potrà fare a meno di notare una serie di analogie con una esigua ma rilevante parte della documentazione riconducibile all'epoca qui considerata, collocabile al fuori dell'ambito della *charta* e in parte coincidente con quella vergata in scritture di impianto librario. Mi riferisco ad alcune forme particolari di *brevia*; ai documenti giudiziari, sia prodotti dalle nascenti istituzioni della *civitas*, che esito delle sentenze arbitrali; e alle *epistulae*. Sarà opportuno, pertanto, esprimere qualche riflessione su queste analogie, al fine di descrivere il contesto culturale e documentario all'interno del quale la nostra *inspectio* prese forma, pur tenendo costantemente presente che il documento oggetto della nostra analisi appare come un vero e proprio *unicum*, non ascrivibile a nessuna delle categorie documentarie fino ad ora note nel territorio toscano.

Comincerò dalla considerazione delle affinità tra il nostro documento e l'*epistula*, per discutere l'unica ipotesi fino ad ora espressa sul tema dell'inquadramento tipologico dell'*inspectio* da parte di Chris Wickham, secondo il quale il nostro documento sarebbe la minuta di una lettera il cui destinatario sarebbe stato l'arcivescovo di Pisa Uberto<sup>65</sup>. In verità, pur mostrando alcuni caratteri dell'*epistula*, come l'andamento piano e colloquiale, a tratti dialogico (il destinatario è l'arcivescovo, cui l'autore si rivolge utilizzando il *vos*), o come la pratica di abbreviare alcuni nomi con la sola iniziale seguita da *punctus*, l'*inspectio* non si modella su uno schema epistolare. Per quanto, nella prima metà del secolo XII non fosse ancora fissata rigidamente, la struttura epistolare era già sicuramente dotata di un buon numero di caratteri stabiliti<sup>66</sup>. Questi ultimi mancano del tutto nel nostro testo: l'*incipit*; la *salutatio*; un preciso ordinamento del contenuto secondo determinate forme, la brevità. Nella lettera inoltre non vengono normalmente adoperati quei

<sup>65</sup> Cfr. nota 7.

<sup>66</sup> La bibliografia sull'*epistula* altomedievale è ampia; se veda in generale G. CONSTABLE, *Letters and letter-collections*, Turnhout 1976 («typologie de sources du Moyen age occidentale, 17»); *Lettere originali del Medioevo latino (VII-XI sec.)*, I, Italia, a cura di A. PETRUCCI, G. AMMANATI, A. MASTRUZZO, E. STAGNI, Pisa 2004, p. 12. Si veda anche la sintesi di A. PETRUCCI, *Scrivere lettere. Una storia plurimillennaria*, Bari 2008. Sulla lettera come fonte storica cfr. da ultimo W. YSEBAERT, *Medieval letters and letter collections as historical sources: methodological questions and reflections and research perspectives (6th-14th centuries)*, in «Studi Medievali», L (2009), pp. 41-73.

segni di paragrafo, che sono invece presenti nel nostro testo<sup>67</sup>. Ciò non significa, naturalmente, che il redattore, nel comporre il testo non avesse come modello anche l'*epistula*. Quest'ultima, infatti, fu utilizzata a livello locale per la comunicazione esterna, specialmente con funzione politico-istituzionale, fin dalla fine del secolo XI<sup>68</sup>. Per quanto riguarda le lettere, negli esemplari giunti fino a noi, oltre che le *epistolae* vere e proprie, cioè dotate di tutti quegli elementi che l'*ars dictaminis* prevedeva per questo tipo di comunicazione interpersonale a distanza, vi sono alcuni prodotti, che pur differenti dal nostro documento, per alcuni versi si possono ad esso avvicinare, in quanto forme di comunicazione scritte aventi funzione di informare, al di fuori del formalismo giuridico e retorico, su azioni ed eventi particolarmente importanti per la vita politica, sociale e istituzionale della *civitas* e del suo territorio. Ci riferiamo, per rimanere in ambito pisano, alla cosiddetta *reclamatio* dei Casciavolesi (databile al primo decennio del secolo XII)<sup>69</sup>, che documenta l'appello degli abitanti di Casciavola all'opera di Santa Maria, al clero, ai *consules* e a tutto il *populus pisanus* per avere giustizia a fronte di vessazioni e imposizioni perpetrate dai locali signori di S. Casciano<sup>70</sup>. Pur avendo funzione e impostazione strutturale molto differente dal nostro documento, la *reclamatio* può essere assimilata ad esso per l'andamento narrativo del discorso, il riferimento puntuale a vicende locali, l'impianto dialogico tra destinatario e destinatario e, per quanto concerne i caratteri estrinseci, la realizzazione non notarile del prodotto scrittoria.

Se poi si prendono in considerazione i documenti collocabili all'interno dell'ampia e variegata categoria dei *brevia recordationis*<sup>71</sup>, si potrà agevol-

<sup>67</sup> Sul generale criterio di brevità della lettera, talvolta non rispettato e sui segni di paragrafo cfr. N. D'ACUNTO, *Introduzione a Opere di Pier Damiani. Lettere (1-21)*, Roma 2002, pp. 43-107, in part. p. 45.

<sup>68</sup> Cfr. nota 64.

<sup>69</sup> Edizione e commento di G. AMMANATI in *Lettere originali del Medioevo latino (VII-XI sec.)* cit., nr. 18, pp. 151-157, in part. 156, con datazione «post 1098 luglio 24 – ante 1106 marzo 19».

<sup>70</sup> Sulla *reclamatio* cfr. G. ROSSETTI, *Costituzione cittadina e tutela del contado, una vocazione originaria a Pisa tra XI e XII secolo: i protagonisti e gli spazi*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001, pp. 105-161: 108-109 e RONZANI, *L'affermazione dei comuni* cit., testo relativo a nota 68.

<sup>71</sup> Sui *brevia*, si veda, in generale, A. BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevi' italiani altomedievali*,

mente notare che esistono documenti, per alcuni caratteri simili al nostro, estremamente fluidi dal punto di vista formale, che sicuramente subirono una certa attrazione da parte dei *brevia*, pur non seguendone pedissequamente le forme. È noto, infatti, che il *breve* pur caratterizzato da una grande varietà di forme e da una ampia duttilità funzionale, entrò a far parte a tutti gli effetti del sistema dei documenti notarili produttori di rapporti giuridici<sup>72</sup>. Nell'ambito della *civitas* di Pisa, tra la fine del secolo XI e l'inizio del XII accanto alle forme notarili e stabilizzate di *brevia* furono scritti, da *scriptores* non notai, testi tesi a tramandare la memoria di proprietà fondiaria, censi, concessionari, oppure per certificare giuramenti (*sacramenta*). Questa particolare categoria di *brevia*, oltre ad avere una struttura quasi esclusivamente eleniativa, talvolta introdotta dal *nomen iuris* «breve recordationis pro modernis et futuris temporibus

in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 1-23; G. NICOLAJ, *Lezioni di Diplomatica generale. I Istituzioni*, Roma 2007, pp. 180-184 e M. ANSANI, *Appunti sui brevvia di XI e XII secolo*, in «Scrineum – Rivista», 4 (2006-2007), pp. 107-154: <http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/ansani-brevvia.pdf>, soprattutto, quest'ultimo, per il mutamento formale tra breve altomedievale e quello dei secoli XI e XII. Il breve, i contesti funzionali e documentari in cui è utilizzato e le sue forme estrinseche e intrinseche necessiterebbero di una ricerca specifica per il territorio di Pisa, sulla scorta di quella realizzata sui livelli altomedievali e sulle *cartule repromissionis* dei secoli XI e XII da A. GHIGNOLI, Libellario nomine: *rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 111 (2009), pp. 1-62; ID., *Repromissionis pagina. Pratiche di documentazione a Pisa nel secolo XI*, in «Scrineum – Rivista», 4 (2006-2007), <http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/ghignoli-pisa.pdf>. Alcune considerazioni sui *brevia* pisani, in una più ampia riflessione sulla forma *breve*, considerata una tappa intermedia nell'evoluzione dalla *charta* all'*instrumentum*, sono in P. S. S. SCALFATI, *Forma chartarum. Sulla metodologia della ricerca diplomatistica*, in ID., *La forma e il contenuto*, Pisa 1993, p. 62.

<sup>72</sup> I *brevia* dei secoli XI e XII sono stati definiti recentemente da Michele Ansani «testi di contenuto variabile, che illustrano pratiche diffuse di scrittura [...], ma non regolate e regolari»: ANSANI, *Appunti sui brevvia* cit., pp. 110-111. La definizione è stata ripresa, recentemente, da M. MARROCCHI, *Scrivere nell'abbazia di San Salvatore. Ricerche in corso sulle fonti archivistiche e librerie (secc. VIII-XIII)*, in «Bullettino senese di storia patria», CXVII (2010), pp. 265-292, in part. p. 283. Cfr. anche l'esame del cosiddetto memoriale del vescovo pistoiese Ildebrando di G. FRANCESCONI, *Il memoriale del vescovo Ildebrando: un manifesto politico d'inizio secolo XII?*, in «Bullettino Storico Pistoiese», 102 (2010), pp. 109-136.

ad memoriam abendam vel retinendam», proprio come il nostro documento non paiono scritti da notai, non presentano formule escatocollari, né altri formalismi, presenti invece nella struttura (pur variabile) del *breve recordationis* redatto da notai<sup>73</sup>. Questa duttilità di utilizzo, connotata da una forma non regolata, né tantomeno regolare, propria ad esempio degli elenchi memoriali, riconduce in qualche modo agli usi più liberi della scrittura che si riscontrano anche nella *inspectio*.

Nel contesto pisano, colpisce particolarmente la nostra attenzione un documento privo di data, ma riconducibile alla prima metà del secolo

<sup>73</sup> Notevoli i seguenti casi, che andranno studiati approfonditamente in un lavoro specifico: AAPi, *Diplomatico* 204, 1099 agosto 6, presso la chiesa di S. Stefano di Versilia; 1100 maggio 17, Carraia; secolo XII (i tre atti, conservati nella medesima pergamena, sono editi rispettivamente in CAAPi, I, 206, pp. 486-488; 207, pp. 488-490; 209, pp. 490-491); AAPi, *Diplomatico*, 228, 1114 marzo 25-1115marzo 24, Vivaio (CAAPi, II, 28, pp. 53-54); AAPi, *Diplomatico* 239, 1116 luglio 7 (CAAPi, II, 48, pp. 94-95); AAPi, *Diplomatico* 263, 1120 giugno 17 (CAAPi, II, 56, pp. 108-1110); AAPi, *Diplomatico* 271, 1121 agosto 25 (CAAPi, II, 61, pp., pp. 121-122); AAPi, *Diplomatico* 337, 1141 maggio 3 (CAAPi, II, 131, pp. 244-245); AAPi, *Diplomatico*, *Fuori ordine cronologico*, 2788, 1135 agosto 12 (CAAPi, II, 104, pp. 199-200); AAPi, *Diplomatico* 329, 1138 aprile-1145 maggio (CAAPi, II, 149, pp. 271-272); AAPi, *Diplomatico*, 2762, senza data (CAAPi, III, 162, pp. 337-338, datato 1100-1150 ca.); AAPi, *Diplomatico* 2750, senza data (CAAPi, III, 163, pp. 339-340, datato sec. XII); AAPi, *Diplomatico* 2772, senza data (CAAPi, III, 166, pp. 344-349, datato 1100-1150, ma vedi nota 89); AAPi, *Diplomatico* 2764, senza data cronica, Vada (CAAPi, III, 167, p. 350, datato 1100-1150); AAPi, *Diplomatico* 2745, senza data (CAAPi, III, 171, pp. 357-360, datato 1150-1200 ca., ma si veda nota 84); ASPi, *S. Michele*, 1105 novembre 3, Pisa (*breviculum*); ASPi, *Coletti*, 1128 settembre 3, Pisa; ACPi, *Diplomatico* 334, 1112 ottobre 2, Porto Torres (*Carte dell'Archivio Capitolare di Pisa*, 4 (1100-1120), a cura di M. TIRELLI CARLI, Roma 1969, 54, pp. 120-121); ACPi, *Diplomatico* 355, 1115 novembre 6, Pisa (*Carte dell'Archivio Capitolare* cit., n. 72, pp. 159-162); ACPi, *Diplomatico* 478, senza data; ACPi, *Diplomatico* 500, 1155 agosto, Pisa; 501, 1155 agosto 8 (senza data topica); 502, 1155 agosto (senza data topica); 503, senza data; 504, senza data; 505, senza data; 506, senza data: si tratta di uno splendido *dossier* documentario inerente la lite tra i canonici pisani e il monastero cittadino di San Rossore riguardo alla proprietà di Tombolo, costituito soprattutto da raccolte di testimonianze e verbali della causa; il documento segnato 506 è un piccolo codice pergameneo, formato da tre bifogli rilegati, ancora in gran parte da studiare; sulla questione e sulla relativa bibliografia cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche, conflitti* cit., pp. 245-251.

XII, che pur essendo funzionalmente e materialmente differente dal nostro, presenta anche alcune analogie con esso. Si tratta di un elenco di terre e canoni, introdotto dalla formula tipica dei *brevia recordationis*, la cui dichiarata funzione è quella di specificare da punto di vista territoriale una *emptio* fatta dal vescovo<sup>74</sup>. L'elenco è scritto, in diverse fasi temporali, da parecchie mani (almeno sei), caratterizzate dalla comune appartenenza (sebbene con esiti molto diversificati) ad una cultura grafica carolina di ambito librario. La prima di queste mani, quella che verga la formula del breve, assume tuttavia anche alcuni caratteri tipici della scrittura documentaria professionale.

Il ricordo di un'azione giuridica precedente scritta da notai, l'esordio simile a quello di un *breve recordationis* e alcuni peculiari caratteri estrinseci tipici della documentazione notarile, attestati nel documento appena esaminato, sono reperibili anche in altri due documenti databili alla prima metà del secolo XII: uno relativo a beni sardi della canonica della cattedrale, scritto in carolina (con alcuni caratteri documentari limitati alla prima riga)<sup>75</sup>; l'altro inerente a possessi vescovili a Lari, scritto in

<sup>74</sup> AAPi, *Diplomatico* 2745, edito in CAAPi, III, 171, pp. 357-360 con data 1150-1200. Il testo fa riferimento al *vicedominus* Omicio, che sappiamo essere stato attivo tra 1139 e 1160: cfr. CECCARELLI LEMUT, *La sede metropolitana e primaziale di Pisa* cit., p. 42.

<sup>75</sup> Si tratta rispettivamente di ACPi, *Diplomatico* 110, senza data, edito da P. CRASTA, *La carta sarda di Mariano Torchitorio*, in A. SODDU-P. CRASTA-G. STRINNA, *Un'inedita carta greco-sarda del XII secolo nell'Archivio Capitolare di Pisa*, in «Bollettino di Studi Sardi», 3 (2010), pp. 5-42, in part. pp. 11-21, riproduzione a p. 40. Il documento elenca in maniera dettagliata i beni genericamente donati alla Chiesa pisana di S. Maria nel 1108 dal giudice di Cagliari Torchitorio: ASPi, *Diplomatico della Primaziale*, 1108, edito da B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», XLI (2001), n. 2, pp. 59-62, dalla quale è datato 1107 settembre 24-1108 marzo 24; sull'atto si veda A. PUGLIA, *Fuori dalla città: caratteri e pratiche dell'attività dei Pisani nel Mediterraneo tra XI e XII secolo*, in *Un filo rosso. A Gabriella Rossetti nei suoi 70 anni*, Pisa 2007, pp. 171-194, in part. p. 191: l'atto è redatto da un notaio (il cui nome non si può leggere a causa di un guasto della pergamena) con una elegante e tondeggiante minuscola diplomatica, attraverso l'utilizzo di formule notarili, tipiche dei documenti privati; relativo alla documentazione in forma solenne appaiono invece la prima riga scritta in lettere capitali e il sigillo (*deperdito*, ma di cui rimangono tracce); le sottoscrizioni dei vescovi nell'escatocollo, benché in forma soggettiva, sono tutte di mano del notaio.

minuscola diplomatica, e probabilmente vergato da un membro ecclesiastico dell'*entourage* canonico<sup>76</sup>.

Tutti i documenti discussi inducono a pensare ad una operazione all'interno della curia tesa a tutelare alcuni diritti specifici attraverso il ricorso all'azione di agenti interni che "indagarono" la situazione patrimoniale (resa instabile per diverse ragioni che ci sfuggono) e redassero elenchi, attribuendo loro un valore para-giuridico. Si tratterebbe pertanto del tentativo di manipolare le forme della documentazione tradizionale creando dei documenti informali con forte impatto giuridico, attraverso la strumentazione formale a disposizione del personale di curia e attraverso il ricorso, probabilmente, all'ambiente giudiziario cittadino. La documentazione superstita di questo tipo, pertanto, lascia intravedere altri casi di gestione di situazioni patrimoniali complesse attraverso ispezioni, resoconti e rielaborazioni di documenti e atti precedenti. È probabile che anche la nostra *inspectio* fosse un tassello di tale attività.

Anche la documentazione giudiziaria, con ogni probabilità, costituì un ambito di suggestione, sia formale che testuale, per l'*inspectio*. I documenti giudiziari, infatti, in molti casi vicini alle forme del *breve recordationis* e costituiti da un'ampia stratificazione di modelli che dalle altomedievali *notitiae placiti* e *inquisitiones* (tipologia molto vicina, per certi versi, alla nostra *inspectio*), giunge fino agli atti attestanti l'esito e, talvolta, le fasi di un procedimento arbitrale (*laudum* o *laudatio*) o di una *sententia*<sup>77</sup>. In questo

<sup>76</sup> AApi, *Diplomatico* 2750, senza data, edito in CAAPi, III, 163, pp. 339-340 (cfr. nota 83): il castello di Lari, possesso pisano in diocesi lucchese, fece parte dei beni confermati da Innocenzo II nel 1137 al vescovato pisano, per cui cfr. nota 44 e E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, voll. 6, Firenze 1833-1846, II, pp. 644-649. Sull'esibizione di scritture di impianto documentario e cancelleresco nelle sottoscrizioni dei canonici cfr. C. ROSSI, *Scrittura e alfabetismo: la prassi della sottoscrizione nella Toscana dei secoli XI e XII*, Tesi di Perfezionamento, Scuola Normale di Pisa, rel. Prof. A. Mastruzzo, a.a. 2010-2011, pp. 91-97.

<sup>77</sup> Sulle *notitiae placiti* la letteratura è molto vasta, per cui si vedano i contributi di sintesi di F. BOUGARD, *La Justice dans le Royaume d'Italie. De la fin du VIII siècle au début du XI siècle*, Rome 1995 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 291) e C. WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy in the Eleventh Century*, in *La giustizia nell'altomedioevo (sec. IX-XI)*, Atti del convegno del 11-17 aprile 1996 a cura del «Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo», Spoleto 1997, pp. 179-250. Sugli atti giudiziari del secolo XII, per

sistema di documentazione della risoluzione delle liti, della negoziazione e delle fasi istruttorie dei processi, devono essere compresi anche atti meno strutturati dal punto di vista formale (come per esempio semplici *cartulae repromissionis* o *brevia refutationis*, che risultano fasi conclusive di risoluzioni di liti) e documenti altamente formalizzati, derivanti dalla tradizione classica, come le *epistulae citationis*<sup>78</sup>. Rimanendo nell'ambito giudiziario, all'*inspectio* potrebbero essere attribuiti anche alcuni caratteri dei testimoniali, gli elenchi di testimonianze riguardanti diritti contesi, che cominciano ad apparire in Toscana nella seconda metà del secolo XII. In particolare per vicinanza cronologica e forma grafica, l'*inspectio* potrebbe essere accostata al primo "testimoniale" di ambito pisano, attribuibile agli anni 1150-1155. Quest'ultimo risulta scritto in bella minuscola carolina libraria, disposta su due colonne, in una pergamena di grande formato, rigata e marginata a secco. Quanto al contenuto, il memoriale

quanto riguarda il territorio pisano: A. D'AMIA, *Le sentenze pisane dal 1139 al 1200. Contributo allo studio della diplomatica giudiziaria e della cultura giuridica in Pisa con la trascrizione di alcune pergamene dell'Archivio di Stato*, Pisa 1922; ID., *Diritto e sentenze di Pisa ai primordi del Rinascimento giuridico*, Milano 1962; ID., *Rinascenza pisana del diritto e di cultura e d'arte. Rivelazioni storiche romanistiche sull'ordinamento giuridico e giudiziari oda sentenze del secolo XII*, Pisa 1975; P. CLASSEN, *Burgundio von Pisa. Richter-Gesammdter-Ubersetzer*, Heidelberg 1974; G. GARZELLA, *Per lo studio della prima scuola di diritto a Pisa: «causidici», «indices» e «iurisperiti» dalla fine dell'XI secolo al governo podestarile*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001, pp. 91-104; WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti cit.* e RONZANI, *L'affermazione dei comuni cit.* Nonostante l'ingente numero di contributi, l'analisi sulla giustizia comunale pisana, recentemente ripresa da Chris Wickham e Mauro Ronzani, necessiterebbe di uno studio d'insieme per i secoli XI-XIII, comprendente anche gli aspetti formali della documentazione. Di particolare interesse, nell'ambito della nostra analisi, le fasi di passaggio dal placito marchionale a quello della sentenza comunale, fissata dal punto di vista strutturale solo dopo il 1150.

<sup>78</sup> Si veda G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta-secc. XII-XIV)*, Atti del convegno di Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. Nicolaj, Roma 2004, pp. 1-24. Bisogna poi considerare, in ultima analisi, l'influsso sull'*inspectio* delle procedure di *inquisitio* e del processo canonico definite in ambito ecclesiastico dalla canonistica e dalla corte papale, a partire dall'età gregoriana fino alla definizione del *Decretum Gratiani*, tendenti ad «avvicinare lo svolgimento del processo alla ricerca della *veritas rei*»: A. FIORI, *Inchiesta e purgazione canonica in epoca gregoriana*, in *L'enquête au Moyen Age cit.*, pp. 29-39, in part. p. 30, per le parole tra virgolette.

consiste in una serie di deposizioni giurate relative ad una contesa tra il monastero di San Michele alla Verruca, sui Monti Pisani, e la curia vescovile, riguardo al possesso di un “monte” e di un “poggio”, fonte, evidentemente, di importanti entrate finanziarie e diritti<sup>79</sup>.

Per quanto le forme documentarie fino ad ora descritte abbiano potuto offrire alcune suggestioni e far da modello, per singoli e specifici caratteri, all'*inspectio*, quest'ultima, non può essere ascritta ad alcuna tipologia nota e definita. Si tratta infatti, secondo ogni evidenza, di un resoconto analitico di un'indagine svolta sul campo, sia attraverso l'analisi materiale della documentazione, che attraverso l'interrogazione di testimoni, da parte di un agente certamente dipendente dal vescovato pisano, che viene narrata facendo ricorso anche a ricordi personali di volta in volta sollecitati dall'investigatore. Come ho cercato di mostrare, l'investigatore aveva il compito di effettuare una verifica su censi non corrisposti dai *livellarii* vescovili, su diritti e beni usurpati, nonché sul comportamento scorretto di alcuni funzionari episcopali. Tuttavia, anche preso atto di tutto ciò, la formalizzazione in un prodotto grafico di alto livello dei risultati dell'indagine ci deve indurre a riflettere sulla sua origine e sulla funzione.

L'ipotesi della coincidenza tra *scriptor* e investigatore, nella persona del *vicedominus* Bernardo, potrebbe far pensare al fatto che l'*inspectio* non fosse altro che il resoconto di fine mandato del *vicedominus* al termine della sua attività. In questo caso, poiché i territori oggetto di discussione da parte dell'investigatore sono aree importanti della diocesi, ma ne costituiscono solo una parte, è possibile supporre, con buon margine di verosimiglianza, che la nostra *inspectio* fosse solo un tassello di un più ampio sistema di testi, tesi a fornire un quadro completo delle questioni sociali e patrimoniali nella diocesi e dell'attività dell'inviato episcopale nella loro gestione.

<sup>79</sup> AAPi, *Diplomatico* 2772, senza data, edito con data «secolo XII» in CAAPi, III, 166, pp. 344-349 (cfr. nota 83). L'arco cronologico di redazione si può determinare attraverso la menzione, nel testo, al fatto che l'abate Ildebrando sia in carica al momento delle deposizioni e che siano passati quarant'anni dalla guerra di Maiorca (1115). Gerardo, l'abate precedente a Ildebrando, è attestato l'ultima volta nel 1150, mentre quest'ultimo compare per la prima volta il 1151: cfr. *L'aratro e il calamo: dieci anni di archeologia a San Michele della Verruca*, a cura di S. Gelichi e A. Alberti, Pisa 2005, p. 48.

Questa ipotesi darebbe adeguata spiegazione al tono con cui l'investigatore si rivolge al vescovo, alla eterogeneità dei casi presentati, alla necessità di utilizzare schede riepilogative della attività e alla lunghezza temporale di quest'ultima. Il riepilogo informativo (che in certi casi suona come giustificazione di non essere riuscito a far valere i diritti vescovili) non poteva avere la forma di una relazione orale o consistere esclusivamente nella presentazione di schede informali, ma doveva assumere necessariamente la configurazione di un testo altamente formalizzato, suggellato da una forma retorica che gli conferiva efficace autorità<sup>80</sup>.

Proprio questa forma, aulica e di grande impatto visivo, probabilmente contribuì alla conservazione del testo negli archivi vescovili. Questa considerazione deve valere, a nostro parere, anche se si abbraccia l'ipotesi dell'identità laica dell'investigatore. Complementare a quella informativa, infatti, dovette sussistere una funzione memoriale, probabilmente volta ad assolvere a due compiti. Innanzitutto doveva costituire una sorta di "fotografia" dei rapporti socio-economici della diocesi, utilizzabile sia per la gestione interna delle relazioni con i vassalli vescovili, che di fronte alla curia papale, per mostrare l'importanza e la necessità di conferme di vertice. In secondo luogo, si può ragionevolmente ipotizzare che l'*inspectio* potesse essere presentata, nella forma di compiuta relazione scritta, anche in fase giudiziaria, sia arbitrare, sia di fronte a giudici cittadini, e in questo senso essere connotata immediatamente, a causa dei suoi caratteri estrinseci ed intrinseci, come un prodotto con compiuto valore formale, attestante la parte attiva svolta dalla curia arcivescovile nella difesa dei propri diritti. In quest'ultimo caso, l'*inspectio* potrebbe essere in parte assimilata alla cosiddetta *narratio* di Marturi, una sorta di memoria scritta da personale ecclesiastico nel monastero di San Michele di Marturi negli anni Settanta del secolo XI, nel momento in cui il cenobio dovette risolvere una lite con un tal Sigizo di Firenze<sup>81</sup>. Tale dissidio fu giudicato

<sup>80</sup>Sull'esistenza presumibile delle cedole cfr. testo corrispondente a nota 13. Numerosi, all'interno del testo, sono i riferimenti alla durata temporale dell'attività (cfr. per esempio rr. 13 e 26) e all'opera di rendicontazione effettuata dall'investigatore all'arcivescovo (cfr. r. 62).

<sup>81</sup> ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico di San Giovanni detto Bonifacio*, 1075, edito in *Carte della Badia di Marturi nell'Archivio di Stato di Firenze (971-1199)*, a cura di L.

tra il 1 e il 24 marzo 1076 in favore del monastero da un messo della marchesa Beatrice in un placito celeberrimo per il fatto che in esso vi fu citato il Digesto<sup>82</sup>. Proprio come avvenne più di cinquant'anni dopo con la nostra *inspectio*, la *narratio* di Marturi, libera da troppo vincolanti schemi giuridico-formali, e scritta in minuscola di base carolina con connotazioni librarie, dovette essere ritenuta in grado di assolvere ad almeno due compiti: costruire in maniera chiara e definitiva un resoconto delle vicende patrimoniali dei beni oggetto della contesa; essere disponibile, in fase di dibattimento della causa, come documento che, pur privo di valore probatorio formale, potesse costituire una memoria di grande impatto giuridico e simbolico.

## 6. Conclusioni

Giunti al termine di questa laboriosa disamina, prima di presentare l'edizione, sarà opportuno riprendere i molti fili del discorso e focalizzare l'attenzione sui dati in nostro possesso e sulle considerazioni ipotetiche

CAMBI SCHMITTER, Firenze 2009, n. 11, pp. 81-83.

<sup>82</sup> ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico di San Giovanni detto Bonifacio*, marzo 1075, edito in *I Placiti del Regnum Italiae*, a cura di C. MANARESI, III, 1, Roma 1960, pp. 333-335 e, più recentemente, in *Carte della Badia di Marturi* cit., n. 9, pp. 77-78. La bibliografia sul placito è molto ampia; basterà qui rinviare a E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1996, pp. 10-13. Il passo citato dal Digesto («per quam copiam magistratus non habentibus restitutionem in integrum pretor pollicetur») è D. 4.6.26.4, su cui da ultima F. SANTONI, *Copisti-editores di manoscritti giuridici. 1. Il codice vaticano latino 1406 del Digestum Vetus e l'edizione del testo tra copisti e glossatori*, in *La collaboration dans la production de l'écrit médiéval. Actes du XIIIe Colloque du Comité international de paléographie latine (Weingarten, 22-25 septembre 2000)*, réunis par H. Spilling, Paris 2003, pp. 231-247 anche in <http://scrineum.unipv.it/biblioteca/santoni-digestum.pdf>. L'attenzione dedicata al placito di Marturi non ha trovato uguale corrispondenza in quella dedicata alla *narratio* (in origine cucita nel medesimo rotolo del placito); sulla relazione tra placito e *pagina repromissionis* che seguì la causa (cucita insieme al placito), edita in *Carte della Badia di Marturi nell'Archivio di Stato di Firenze (971-1199)* cit., n. 10, pp. 79-80, cfr. ora G. AMMANNATI, *La scrittura dei notai fiorentini nei secoli X e XI. Con un excursus su due documenti del notaio Lamberto (S. Pier Maggiore, 1067 febbraio 27; S. Maria di Rosano, 1045 febbraio 18)*, «Medioevo e Rinascimento», XXIII (2009), pp. 33-70, in part. pp. 55-57.

che da essi si possono dedurre. Innanzitutto, occorre ribadire che il documento da noi esaminato e pubblicato costituisce un *unicum* e non è assimilabile alle categorie documentarie fino ad ora note.

Nel 1137 venne messo per iscritto l'esito di una attività di indagine e di mediazione (che noi impropriamente abbiamo definito *inspectio*) nei luoghi dove i diritti della curia vescovile erano stati messi in discussione. Possiamo immaginare che i risultati di ogni intervento specifico venissero, di volta in volta, comunicati alla curia arcivescovile, presumibilmente in forma orale, ma che fossero anche registrati su cedole da parte di uno o più funzionari o segretari, verosimilmente di *status* ecclesiastico, al servizio del protagonista dell'*inspectio* (che abbiamo definito, anche questa volta impropriamente, investigatore). Muovendo dalle schede, il testo venne messo insieme da uno *scriptor* in grado non solo di gestire perfettamente il contenuto dal punto di vista grafico-formale, ma anche di conferirgli una veste retorica di alto livello. Alla fine della redazione lo *scriptor* corresse il testo, aggiungendo alcune precisazioni che non modificano il contenuto ma lo arricchiscono e lo precisano. Per queste ragioni ho ipotizzato che lo scrivente detenesse un alto grado di cultura e una formazione di tipo curiale. Il primo problema che si è presentato è quello dell'identità dell'investigatore e, in secondo luogo, quello inerente alla coincidenza di investigatore e *scriptor*. È stato naturale ipotizzare che l'investigatore fosse il *vicedominus* vescovile Bernardo, personalità culturale di grande rilievo, detentore di un ruolo politico-amministrativo di primo piano all'interno della curia episcopale. Se si ipotizza che Bernardo fu l'investigatore è facile allora pensare alla autografia dell'*inspectio* da parte sua, come il suo indubbio spessore culturale e il confronto della sua scrittura con quella dell'anonimo estensore dell'*inspectio* potrebbero indurre a pensare. In questo caso lo scenario che si delinea prospetta il *vicedominus* alla fine del suo mandato politico-istituzionale intento a redigere una relazione finale della sua attività con la quale informa il vescovo delle fasi temporali del suo lavoro, dei problemi ancora aperti nel territorio e, nel contempo, si giustifica di alcuni suoi insuccessi.

Abbiamo, però, proposto un'altra ipotesi, non meno suggestiva della prima, che prevede che l'investigatore sia stato un laico eminente della cerchia vassallatica episcopale. L'*inspectio*, allora, più che una relazione di

fine mandato, potrebbe costituire una vera e propria memoria dell'attività di rappresentanza della curia e della mediazione giudiziaria tra quest'ultima e i ceti eminenti del territorio, in vista di un riordino della diocesi, in un delicato momento (la fine dell'inverno del 1137) in cui il vescovo si accingeva a richiedere la tutela papale sui beni episcopali. In questo caso, bisogna supporre che l'operazione di scrittura fosse più complessa e prevedesse una responsabilità politica dell'investigatore nello svolgere materialmente l'indagine e una responsabilità più prettamente culturale dello uno *scriptor* ecclesiastico. Inoltre, bisogna supporre anche una responsabilità tecnico-giuridica da parte di *indices* e giurisperiti, in grado supportare sia l'investigatore (fosse stato o meno il redattore del testo).

Entrambe le ipotesi sopra prospettate e la possibilità che abbiamo avanzato che l'*inspectio* non fosse altro che una relazione di fine mandato del *vicedominus* non escludono che essa abbia avuto al momento della sua redazione e negli anni successivi un valore memoriale e pragmatico, al fine di essere utilizzata all'interno della curia, per avere sotto controllo tutti gli interventi tesi a tutelare i propri diritti e accertare le responsabilità degli *homines* dell'*entourage* episcopale. Il valore non giuridico non esclude peraltro che un testo del genere possa essere stato adoperato in giudizio. In questo caso, l'*inspectio* potrebbe costituire una sorta di raccolta di testimonianze. Una possibile destinazione giudiziaria, infatti, è evocata da un uso consapevole del linguaggio giuridico e dai continui riferimenti testuali all'esame di *testes* e *chartae*.

### Criteri di edizione

Pubblico il testo della *inspectio* in due diverse forme, quella della trascrizione diplomatica e quella dell'edizione critica, seguendo in ciò il modello proposto dalle *Lettere originali del medioevo latino* (cfr. nota 66). Nella trascrizione diplomatica viene rispettata, per quanto possibile, la grafia originale, con l'intenzione di offrire al lettore un accesso diretto alla struttura testuale e grafica dell'originale. La trascrizione diplomatica presuppone e auspica il confronto diretto con la riproduzione fotografica del documento.

In particolare, nella trascrizione diplomatica, si applicano i seguenti criteri:

- 1) suddivisione in righe come nell'originale.
- 2) introduzione della separazione tra le parole.
- 3) riproduzione delle *litterae notabiliores*.
- 4) riproduzione della punteggiatura originale tra parentesi, senza sovrapposizioni con quella interpretativa; abbiamo solamente utilizzato fuori parentesi il trattino per mandare a capo la parola, segnalando tra parentesi il trattino originale, quando presente.
- 5) mantenimento della distinzione tra *u* e *v*, mantenimento delle diverse forme di dittongo (*ae*, *e*).
- 6) scioglimento delle abbreviazioni in corsivo. I nomi propri in sigla vengono mantenuti, per essere poi risolti in sede di edizione.
- 7) impiego di parentesi quadre per segnalare le lettere cadute o non più leggibili. Le integrazioni vengono proposte in sede di edizione.
- 8) impiego di punti sottoscritti per segnalare lettere parzialmente leggibili, secondo l'uso papirologico.

Di seguito alla trascrizione diplomatica, si fornisce l'edizione critica, con l'intenzione di rendere maggiormente fruibile il testo anche da quanti non siano direttamente interessati a problemi di ordine paleografico e linguistico.

In particolare, in sede di edizione critica, si abolisce la suddivisione in righe, andando a capo solo per segnalare l'inizio di un nuovo paragrafo. Si introduce la punteggiatura interpretativa, si regolarizza l'uso delle maiuscole. Si restituisce il dittongo secondo la grafia classica, quando espresso anche nella forma di *e* caudata o in *quae* con *q* caudata, ma si

lascia immutata la *e* semplice. Si restituiscono per esteso i nomi propri espressi in sigla, si integrano tra parentesi quadra le parti di testo cadute e le ricostruzioni testuali; in nota si ripetono le segnalazioni già fatte in sede di edizione diplomatica delle integrazioni di Natale Caturegli nel *Regesto della Chiesa di Pisa* relative alle parti perdute (i punti interrogativi che compaiono in queste integrazioni sono utilizzati dallo stesso trascrittore per segnalare restituzioni molto dubbie). Il testo di natale Caturegli in nota è in corsivo.

Non si segnalano in nota luoghi e personaggi citati nel testo: per le notizie relative si rimanda al paragrafo 3.

### [Inspectio]

Secolo XII *in*. [1137]

Memoria di una indagine compiuta da un funzionario del vescovo di Pisa, riguardo a diversi beni, servizi e redditi dovuti all'arcivescovato e, talvolta, non corrisposti.

Originale, ARCHIVIO DIOCESANO DI PISA, Archivio Arcivescovile, *Diplomatico, Pergamene non datate*, 2780 [A]. Sul verso di mano del secolo XIV: «Hic est declaratio livelli Pucci Pighinelli»; di mano del secolo XIV: «memoriale factum de quibusdam iuribus Archiepiscopatus pisanus occupatis in diversis partibus»; di mano del secolo XVIII, sul margine superiore: «N. 2780»; di mano del secolo XIX: «169».

Pergamena in discreto stato di conservazione, con varie lacerazioni nei margini e buchi, con conseguente perdita di testo e macchie di umidità. Sono ravvisabili tracce di rigatura a secco eseguita sul *recto*. Si vedono chiaramente in estradosso i segni della rigatura sul *recto*. Misure: mm 520×285. La pergamena è ben lavorata e piuttosto liscia sul *recto* (benché presenti alcune zone granulari): in origine bianca sul *recto*, ora leggermente ingiallita in alcune parti; anche il *verso* della pergamena è ben conciato, più scuro e ruvido del *recto*. L'inchiostro utilizzato presenta diversi toni: bruno fino a r. 23, dalla cui metà diventa molto più chiaro, tendente al giallo e nuovamente bruno da r. 31 fino alla fine. Vi sono 84 righe di scrittura, di cui le ultime 5 si inseriscono in uno specchio di scrittura minore, condizionato dalla forma del supporto, quasi triangolare. Spaziatura media mm 6.

La scrittura è una carolina libraria di ottima fattura, di modulo medio-piccolo, tracciata con una penna a punta larga che realizza un elegante e misurato chiaroscuro,

esaltato da alcune raffinatezze calligrafiche, come per esempio il sottile apice che talvolta sovrasta la *r* (cfr. per esempio r. 15, *recepisset*; r. 16, *invenire*). Solo la prima riga presenta alcuni caratteri cancellereschi, come la legatura *ct* con elemento di congiungimento elaborato e arricciato, ampia curva superiore della *s* e abbreviature a nodulo. La *facies* è chiara e precisa, anche se l'equilibrio generale è parzialmente compromesso dalla compressione delle righe, dalle parole e dalle lettere sovrascritte per ovviare a dimenticanze, o in conseguenza di una generale revisione del testo; sono presenti alcune cancellature e rasure. Non vi sono legamenti effettivi, ma molte lettere sembrano legarsi con le seguenti per via della sistematica proiezione del tratto di stacco sulla lettera seguente (tav. II, figg. 3a, 3b). È presente invece la legatura *st* (con la traversa di *t* che non tocca la *s*); sono da segnalare l'assenza della legatura *ct* (a parte nella prima riga) e la presenza dei nessi *ae* (*aex* a r. 46) e *NS* in finale di riga (*pretendens* r. 8, tav. II, fig. 1). Per quanto riguarda le singole lettere si consideri innanzitutto la *a* realizzata in due tempi, prima l'asta diritta che ripiega verso destra sulla linea di scrittura prolungata fino, talvolta, a toccare la lettera successiva, e poi l'occhiello, che si collega subito sotto il tratto d'attacco superiore dell'asta ed è realizzato con diverse larghezze di tratto, ad arco ellittico, tondo o più squadrato (tav. II, figg. 4a, 4b, 4c). Il rigore nel chiaroscuro e nei rapporti geometrici è facilmente ravvisabile anche nel tracciato della *g*, eseguita in tre o quattro tempi, con occhiello superiore tendente alla rotondità e inferiore più squadrato, chiuso da un tratto obliquo, sottile che deborda oltre il punto di chiusura in basso (tav. II, fig. 7a, 7b). Le *b* e le *d* (quest'ultima presente anche nella forma onciale) sono tracciate in tre tempi, con aste alte circa il doppio del corpo della lettera, ritoccate in alto a spatola o a coda di rondine poco pronunciata; medesimo discorso si può fare per le *l*. Le aste discendenti sono talvolta terminate con un tratto d'appoggio molto sottile. La *m* e la *n* hanno archi precisi e tondeggianti e tratto di stacco poggiate sul rigo e ripiegato verso l'alto; la *i* si presenta anche in forma allungata sotto il rigo in finale di parola dopo altra *i*; in quest'ultimo caso, come in quello di due *i* in successione all'interno di parola sono utilizzati gli apici; la *e* viene tracciata in tre tempi, ma talvolta con differente *ductus*: il secondo movimento chiude l'occhiello e poi viene tracciato il tratto finale, oppure il secondo tratto lascia aperto l'occhiello, il quale viene chiuso dall'ultimo tratto trasversale (tav. II, figg. 5a, 5b, 5c); viene utilizzata anche la *e* con cediglia ripiegata verso il corpo della lettera, formante un minuscolo occhiello per il dittongo *ae* (tav. II, fig. 5d). La *s* si presenta sia in forma alta, che in forma tonda in finale di riga e in quello di parola (con asta che scende di pochissimo sotto il rigo); notevole la peculiare forma della *z* (r. 16, 23), somigliante ad una piccola *b* con asta centrale inclinata, da cui si diparte a sinistra in alto un tratto ricurvo verso l'alto (tav. II, fig. 8). Bisogna rilevare l'elaborato disegno di alcune *littere notabiliores* (utilizzate soprattutto per alcuni nomi propri), che riprendono stilemi della scrittura cancelleresca (il tratto spezzato, la *c* crestata, la *e* con occhiello alto "strozzato") e di quella epigrafica (tav. II, figg. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e). Il sistema abbreviativo è piuttosto complesso e presenta l'alternanza di diverse soluzioni, talvolta non molto usuali. Le nasali sono abbreviate

con il tipico *titulus* sovrascritto. Viene usato anche un tratto ripiegato a nodulo (r. 2, *legem* [ma in questo caso potrebbe essere anche abbreviazione per *leges*]; r. 7, *Turchium*; r. 26, *sancti* di ascendenza documentaria). Il tratto orizzontale breve, alternato a trattino ondulato, viene utilizzato per il nesso vocale + *r*; per tale abbreviazione viene utilizzata anche una piccola virgola a forma di *s* sovrascritta o una piccola *s* sovrascritta tagliata diagonalmente da un tratto sottile che le fa assumere la forma di un otto (*legere* a r. 2). I segni tradizionali a forma di 2, leggermente inclinato, e a forma di 9 abbreviano rispettivamente la desinenza verbale *-ur* e la desinenza *-us*; un tratto orizzontale sovrascritto viene usato anche per la doppia *s* in *esse* e *eset*. Il gruppo *r* + vocale è reso con la sovrascrizione della vocale sull'ultima lettera che precede la *r* (*Pet* per *Petri*, rr. 12, 15); la abbreviazione con letterina sovrascritta viene utilizzata anche per la *a*, nella forma corsiva aperta (*quandam*, r. 17) e nei casi delle abbreviazioni per contrazione di *modo*, *vero*, *ergo*, *mihī*, *sibi*, *ubi*. La parola *tempore* (ablativo) è abbreviata in *tpre* o *tpr* con tratto diritto sovrascritto; *tempus* con *tep* con tratto orizzontale e la solita virgola finale. La congiunzione *et* si presenta quasi sempre in nota tironiana, utilizzata anche raramente come desinenza verbale in finale di parola; le desinenze di genitivo plurale *-orum*, *-arum*, sono eseguite con *r* in forma di 2 tagliata perpendicolarmente (la *r* tonda viene usata anche non in desinenza di genitivo, dopo la *o*). Talvolta la *s*, generalmente in posizione finale, ma anche all'interno di parola, è sovrascritta. Rientrano nella tradizione le soluzioni per la resa dei pronomi dimostrativi, mentre meno usuali sono l'abbreviazione di *quorum* con *qr* con *o* sovrascritta alla *q* e *r* a forma di 2 tagliata perpendicolarmente (r. 4, tav. II, fig. 6) e la *q* caudata per *quae* (r. 46); *b* con asta ascendente tagliata trasversalmente per *hec*, *hoc* sempre scritto per intero. Caratteristico l'uso di abbreviare *omnes* non solo con l'usuale *oms* con tratto sovrascritto, ma anche con *os* con tratto sovrascritto (r. 25); *vel* con *vl* con *l* tagliata o semplicemente *l* tagliata; notevole la nota tironiana per *enim* (rr. 41, 83). Alcuni nomi sono scritti solo in parte (ma mai nella prima occorrenza) con l'ultima lettera sormontata da un'abbreviazione a fiocco, oppure, come nella tradizione più tipica delle *epistulae* con la sola iniziale compresa tra due punti. Il sistema interpuntivo è costituito essenzialmente da due segni: il punto semplice, collocato a metà del corpo delle lettere, per la pausa forte (alcune volte il punto segna il termine di una unità di senso: in questo caso viene seguito da *littera notabilior*), e il punto sormontato da virgola per le pause più brevi. Viene utilizzato un segno di paragrafo per individuare le parti fondamentali del testo e un piccolo trattino a fine riga per segnalare la suddivisione di una parola tra due righe.

Edizione parziale: *Regesto della Chiesa di Pisa*, a cura di N. CATUREGLI, Roma 1938 (Regesta Chartarum Italiae, 24) [=RP], n. 654, pp. 512-517.

1. [...±10...]<sup>x</sup><sup>a</sup> cartarum inspectione iuris ecclesie uestre esse omni dubietate remota cognoui sed quedam eorum ab his qui ea ecclesie<sup>b</sup> nomine possederant (.) uendita (.) quedam uero ita teneri quod [...±15...]<sup>c</sup>
2. [...±27...]<sup>d</sup> [...±3...]<sup>s</sup>[.]quatur (.) Quedam autem inuasa (.) nec ecclesie nomine detenta (.) non tamen adhuc temporis longiquitate iuxta legem prescripta (.) Bruno de Curte [...±20...]<sup>e</sup>
3. per oblationis cartulam in planosa insula dedit (.) pro quo singulis annis solidos (.) xxx (.) debebant (.) nec eos ab anno (.)<sup>f</sup> quo eadem i [...±20...]<sup>g</sup>
4. [...±10...]<sup>h</sup> (.) Dic [...±10<sup>i</sup>...] medietas insule illud erat (.) quod utrum sit uerum (.) per nepotes leonis de babilonia poterit inuenire (.) quorum quidam mihi dicebant quod predecess [...±12...]
5. [...±8...]<sup>j</sup> tho predictam insulam tenuerunt (.) et non cum alio (.) et cum eodem solo (.) postea per medium diuiserunt (.) § Iam dicti nepotes leonis de babilonia (.) Turchius (.) scilicet (.) et filii caimi (.) detinent [...±4...]
6. [.]diora de terra<sup>k</sup> et uinea (.) in calci (.) prope ecclesiam sancti Viti (.) quam Andreas quidam eorum predecessor (.) ab ecclesia libellario nomine (.) sub annuo censu acquisiuit (.) qui census ex quo solutus non
7. fuerit (.) potui nullatenus inuenire (.) Unde cum super hoc iam dictum Turchium (.) conuenirem (.) primum negare (.) et allodium suum esse dicere uoluit (.) tandem recognouit (.) ego enim ostendi feci sibi apparum

<sup>aa</sup> RP *Hec ex harum*, posto fuori parentesi, fa pensare che nel momento in cui Caturegli trascriveva il documento fosse integro, ma il piccolo tratto visibile prima di *cartarum* è sicuramente la parte superiore di una *x*. Si può ragionevolmente ipotizzare che l'incipit fosse semplicemente *Hec ex cartarum inspectione*, e lo spazio corrispondente a circa 10 lettere fosse occupato da un *signum crucis* seguito dalla prima iniziale ingrandita.

<sup>b</sup> Nell'interlineo con un minuscolo triangolino di richiamo sul rigo di base.

<sup>c</sup> RP [*ex eis eccl. uestra nullum fructum*].

<sup>d</sup> Secondo RP dovrebbe qui proseguire l'integrazione riportata alla nota precedente.

<sup>e</sup> RP [*et detinent... mansum quod...*].

<sup>f</sup> Il punto è posto sul rigo, molto vicino all'occhiello della *q*.

<sup>g</sup> RP [*in feudum habuerunt, dedere*].

<sup>h</sup> La *e* è seguita da un segno di richiamo triangolare posto sotto il rigo di base, a indicare un'aggiunta interlineare oggi non più leggibile.

<sup>i</sup> RP [*dicitur quod*].

<sup>j</sup> RP [*eorum una cum*].

<sup>k</sup> A *trra*, con segno abbreviativo sulla *t* e prima *r* parzialmente rasata.

8. [...±8...]<sup>1</sup> quod inter cartas calcisanas inuenietis (.) iustitiam<sup>m</sup> uero<sup>n</sup> inde facere distulit (.) absentiam uernacū (.) qui tunc captus a comite siculo tenebatur (.) et filii caimi qui tunc aberat (.) mihi pretendeNS (.)
9. nouit hec hUbertus uester antonielli filius (.) qui satis laborauit (.) ut predictus Turchius (.) pacifice mecum super iam dictis ea quae ad ecclesie iustitiam pertinebant (.) statueret [.]ll [.] uero modo induitijs
10. petens (.) modo iam dictas occasiones<sup>o</sup> pretendens tempus sibi ut in malo perseueraret (.) redemit (.) § Ad hec quattromani et filii .G. pighinelli (.) detinent in orticaria mansum un [.]p quod sicut
11. libellus eorum sub mensura describit (.) xlii (.) et amplius stariarum (.) terre continet (.) et est positum prope ecclesiam sancti Remigii (.) qui debebant (.) singulis annis solidos (.) iiii (.) quos a tempore [.]mpagnie<sup>q</sup>
12. tempore domini Petri archiepiscopi facte (.) non soluerunt (.) non ignorantia (.) sed sola superbia (.) et contentione inter (.)iiii (.) mani<sup>r</sup> et predictum<sup>s</sup> (.)G (.) sub huius occasione libelli diutius habita (.) Quod
13. plenius ex uerbis ipsius (.) iiii (.) mani poteritis comprehendere (.) Mibi enim quotiens eum super hoc conueni (.) non sicut qui deliquerat ueniam postulabat (.) sed sicut est superbus omnem suam culpam in ecclesiam
14. referebat (.) alii uero se peccasse non diffitebantur (.) sed sola diutina sua absentia (.) et patris sui morte contigisse firmabant (.) Unde addebant (.) quod donec eorum pater aduixit (.) ipse suam porti- (-)
15. onem census (.) tempore statuto persoluit (.) attamen nullum de castaldis (.) uel camerariis qui a tempore domni Petri (.) sibi successerant qui eorum portionem recepisset (.) potuerunt ostendere (.) nec ego p[...]<sup>t</sup>
16. potui inuenire (.) § Lotharius de loreta (.) decurtauit<sup>u</sup> in portu quan-

<sup>1</sup> RP [terre], ma evidentemente le lettere mancanti sono più delle tre necessarie per terre (tre con tratto sovrascritto di abbreviazione).

<sup>m</sup> La terza *i* corretta su *a*.

<sup>n</sup> *Vero* nell'interlineo superiore.

<sup>o</sup> *as* e *occ* corretti su rasura.

<sup>p</sup> RP *unum*.

<sup>q</sup> RP [co]mpagnie.

<sup>r</sup> Segue piccola rasura.

<sup>s</sup> Manca il segno abbreviativo sulla *p*.

<sup>t</sup> RP *n[umquam]*.

<sup>u</sup> Prima *t* corretta su *a*.

dam siluam nomine Treulo (.) prope ecclesiam sancti Pauli<sup>v</sup> de larzenta (.) de qua tan̄ [...±40...]<sup>w</sup>

17. ad terminos quos mecum cum ipsam siluam paratus essem incidere (.) per quandam concordem subreptionem fixit (.) De quibus terminis si aliquam uobis uoluerit exceptione<sup>x</sup> ptende<sup>y</sup> uerbis quibus ecclesie in po- [...±5...]<sup>z</sup>

18. damna precauī (.) eius dicta poteritis irrita demonstrare (.) Dixi enim dum omnes qui aderant (.) et maxime hUgo stephani de fasiano ad illam litis determinationem me<sup>aa</sup> consulentes compe[.]ent<sup>bb</sup> (.) ego q[.]

19. consulitis hoc tenore concedo (.) ut si ego uel aliquis<sup>cc</sup> successorum meorum melius ueritates huius rei (.) uel ex cartarum inspectione<sup>dd</sup> (.) uel ueridicorum relatione (.) poterimus inuenire (.) quod uos modo consuli- [...±3...]

20. ecclesie nullo modo preiudicium faciat (.) Assensit Lotharius (.) et hec modo termini positi sunt (.) Si autem hec negare uoluerit (.) nouit sic esse (.) Alcherolus uester (.) Boso de loreta (.) qui tunc erat castaldus rainerii de ca-

21. salasci (.) predictus hv(.) stephani (.) et filius eius contulinus (.) et adam de liuorna (.) et multi alii liuornensium (.) qui aderant (.) Nouerunt et homines uestri de borthonaia (.) Ego autem post hec reperta carta libelli (.) qui

22. haec (.) et alia multa que illi de casalasci detinuerunt ab ecclesia (.) designat (.) predictam siluam hoc modo designatam inueni (.) Treulo tenet unum caput<sup>ee</sup> in litus maris (.) aliud in petra melaia (.) et in terra dom-

<sup>v</sup> La *u* sovrascritta.

<sup>w</sup> RP [*ntam terram occupauit (?) usque*]; il punto interrogativo si trova nella trascrizione di Caturegli.

<sup>x</sup> Sopra la *e* vi era, con ogni probabilità un tratto abbreviativo, che la pergamena danneggiata non permette più di vedere.

<sup>y</sup> Sopra la *p* vi era con ogni probabilità un tratto abbreviativo, così come ve ne era uno che tagliava liasta della *d*; entrambi non sono più visibili. RP *pretendere*.

<sup>z</sup> RP *po[sterum (?)]*; il punto interrogativo si trova nella trascrizione di Caturegli.

<sup>aa</sup> *me* nell'interlineo superiore.

<sup>bb</sup> RP *compellerent*.

<sup>cc</sup> *-quis* sovrascritto.

<sup>dd</sup> *-ne* sovrascritto.

<sup>ee</sup> *caput* nell'interlineo superiore.

23. nucinga<sup>ff</sup> (.) *latus unum* in flumine larzenta (.) et aliud in fossa *sancí pauli* (.) Post *hec etiam illum* conueni *et usque adeo eum* coegi (.) quod *arbitrum super hoc Benthonem iudicem* prefixo die quo *super*

24. *eadem lite agnoscendum nobis* esset (.) concorditer *elegimus* (.) *et hec* Benthonouit (.) *preterit terminus* (.) nec *lotharius* affuit (.) interim ego discessi (.) § Anselminghi de castello anselmo (.)vii(.) mansos libella- (-)

25. rio *nomine* ab ecclesia tenuerunt (.) *omnes preter duos uendiderunt* (.) Fuerunt autem in his locis positi (.) *prope scutrianam loco ubi dicitur sancto quílico* in collina (.) ualle ospuli (.) *prope lari* (.) iuxta<sup>gg</sup> *petram de uolta-* gna-

26. na (.) *prope*<sup>hh</sup> *castrum de crespina* (.) *Super qua re multotiens*<sup>ii</sup> eos conueni (.) *sed quia multi sunt* (.) *et numquam simul inuenire eos potui* (.) *tempus sibi redemerunt* (.) § Paccius falchetti filius detinet

27. *quandam terram iuxta castrum sancí Quirici* (.) De qua cum pater eius<sup>jj</sup> a Petro archiepiscopo in castro colle requisitus *qualiter eam teneret* (.)<sup>kk</sup> *primum suum alodium esse responderet* (.) in *mendacio ibidem* ab hominibus curie *com*<sup>ll</sup>-

28. *prehensus est* (.) et cum *postea eam feudum diceret* (.) iudicio curie *ibidem* a feodo cecidit (.) Tandem *multiplicatis intercessoribus* (.) *predictus dominus* (.) Pe (.) ei sub annuo censu *reddidit misericordia motus* (.) quem *censum*

29. nec *postea ipse uel filius*<sup>mm</sup> soluit (.) *Nouit hec Rusticus de monte mororo qui interfuit* (.) § *abbates de mox* (.) *habent duo molendina super terram episcopatus* (.) *alterum habet totum aqueductum per terram uestram* (.) a[.]<sup>nn</sup>

30. *alterum nullatenus aquam potest habere* (.) *nisi clausuram terre*<sup>oo</sup> *uestre*

<sup>ff</sup> La g corretta su altra lettera, probabilmente una n.

<sup>gg</sup> -ta sovrascritto.

<sup>hh</sup> Rasura nell'interlineo sopra a *prope*.

<sup>ii</sup> Prima u corretta su o.

<sup>jj</sup> eius nell'interlineo superiore.

<sup>kk</sup> Segue rasura di circa due lettere.

<sup>ll</sup> pre ripetuto nella linea seguente.

<sup>mm</sup> Segue *rede* cassato con linea orizzontale.

<sup>nn</sup> Probabilmente a[l] cassato.

<sup>oo</sup> Tra t e r una lettera rasata.

affigat (.) *hec sunt quae iuris episcopatus esse ex cartis inueni (.) de omnibus que ad presens animo occurrunt (.)*<sup>pp</sup>

31. § De pignoribus autem a dominis attone (.) et Rogerio (.) archiepiscopis obligatis (.) melius qui uobiscum corpore conuersantur (.) quam ego (.) nouerunt (.) Que autem ego noui (.) *hec sunt (.) quorum pretia (.) si minuo (.) uel*

32. *augmento mirari nolite (.) quia plus de his fama docente (.) quam cartarum inspectione cognoui (.) A domo<sup>qq</sup> uestra incipiam (.) G(.) andree filius et Aldibertus habent terram del petri- (-)*

33. *cio prope cafagium positam pro xiiii (.) libris (.)<sup>rr</sup> sicut ipsi aiunt (.) quod uestra diligentia utrum ita sit (.) facillime poterit inuenire (.) Petrus pelliciaris (.) sedium ubi habitat (.) pro libris (.) xlviii<sup>ss</sup>*

34. *Iamoccica uineas de gello (.) pro libris (.) l (.) filius Gerardi modani (.) quondam pratum de quarantula (.) nunc autem ex maxima parte optimam terram (.) pro solidis (.) Mille (.) filius bellan- (-)*

35. *dini de soartha (.) multum terre optime (.) in campo prope capronam (.) pro solidis quingentis (.) Leo uicedomni uineam peroptimam in predicto loco caprona (.) pro libris (.)x(.) hee non faciunt usu- (-)*

36. *ram (.) Ibi prope ipsam uineam quidam Bernardus leonci (.) cum nepotibus suis quandam petiam deterra sedio suo contiguam (.) nomine ecclesie detinet (.) de qua nulli debitum censum sol-*

37. *uit (.) ex quo iam dicta uinea pignore fuit obligata (.) Quod cum ego inuenissem et eum de tanta fraude prout meruerat<sup>tt</sup> cogere<sup>m</sup> (.) primo se uelle<sup>uu</sup> conuer[...5...]<sup>vv</sup> mecum respon[.]*

38. *sed quia omnino eius prauę uoluntati non condescendi (.) tandem ad mendacia quibus pre omnibus habundabat (.) conuersus<sup>ww</sup> est (.) et eam quam ab ecclesia simplicit<sup>xx</sup> (.) se tenere confess[.]<sup>yy</sup>*

<sup>pp</sup> A capo prima della fine della riga.

<sup>qq</sup> Segue rasura di circa tre lettere.

<sup>rr</sup> *capitalis* cassato con linea orizzontale.

<sup>ss</sup> Ultima *i* sovrascritta.

<sup>tt</sup> Seconda *e* su rasura.

<sup>uu</sup> *uelle* nell'interlineo superiore.

<sup>vv</sup> RP *conver[sari]*.

<sup>ww</sup> Alla *u* segue una rasura e un tratto lungo sul rigo che la unisce alla seguente *s*.

<sup>xx</sup> Vi era, con ogni probabilità, un segno abbreviativo per la terminazione *-er* sulla *t*.

39. *postea feodum Sigherii uicecomitis esse* (.) *et per eum se tenere mentitus est* (.) *Ego enim legi libellum quod dicebat* (.) *quod per eum tenebat* (.) *qui ab ecclesia et illam terram* (.) *et iam dictam uineam et alias terras*

40. *libellario nomine detinebat* (.) *Nouit hec Manfredus iudex* (.) *nouerunt et homines uestri de calci* (.) *Iam dicti autem mendacii* (.) *nepotes predicti* (.) *B*(.) *participes nonfuerunt* (.) *sed semper ad*

41. *uoluntatem meam quod peccauerant* (.) *erant emendare parati* (.) *De terra uero de uico pignore obligata* (.) *melius quam ego* (.) *uicedomnus uester nouit* (.) *Quantum autem predicta pignora*

42. *uel simul* (.) *uel singula ualeant* (.) *nescio* (.) *scio uero* (.) *quia tantum potui unum uendidisse* (.) *unde potuissem cetera etiam cum legalibus usuris eorum soluisse* (.) *Sicut enim melius*

43. *me nostis* (.) *usurę ultra statutum terminum secundum leges non currunt* (.) *Cum etiam in his pauciores sint*<sup>zz</sup> (.) *Nam quisque creditor* (.) *semper usum fructum ex sibi obligato percepit* (.)<sup>aaa</sup>

44. § *De nouis autem curtibus* (.) *papiana scilicet* (.) *auane* (.) *et blentina per pauca* (.) *et fama sola docente cognoui* (.) *Super una quatum papiana uidelicet*<sup>bbb</sup> *hoc uos premonitum esse uolo* (.) *quia licet canoni-* (-)

45. *ci eam in pignore habeant* (.) *omnia tamen militum feoda curia sibi retinuit* (.) *ac per hoc quicquid augmenti* (.) *uel diminutionis eis contingit* (.) *uestre soli utilitati* (.) *uel dam-* (-)

46. *no accedit* (.) *Vigilate itaque et quae aex*<sup>ccc</sup> *eis ab ipsis feoresis* (.) *uel colonis* (.) *iniuste alienata* (.) *uel usurpata* (.) *siue locata sunt* (.) *diligenti studio inuenite* (.) *et inuenta*

47. *uestris usibus applicate* (.) *Iuste quidem potestis* (.) *et maxima sunt* (.) *sicut mihi dicebatur et multa* (.) *super quare immo curiose intendere distuli* (.) *quia ecclesie causa super eis curtib[.]*<sup>ddd</sup>

48. *adhuc mihi uidebatur infirma* (.) *et quod uestro studio completum est*

---

<sup>yy</sup> Prima *o* corretta in sovrалinea su *e*. RP *confess[us est]*.

<sup>zz</sup> Originariamente *sunt* con *i* corretta su *u* con rasura sul primo tratto della vocale.

<sup>aaa</sup> A capo prima della fine della riga.

<sup>bbb</sup> *Papiana uidelicet* nell'interlineo superiore con l'asta della *p* prolungata sul rigo di base. Una rasura tra la *p* e la *a*.

<sup>ccc</sup> Così *A* con nesso *ae*.

<sup>ddd</sup> Probabilmente vi era il segno abbreviativo per *-us*.

(.) ego ardentissime prestolabar (.) Que uero de eis proculdubio noui (.) hec sunt (.) Sigherius uicecomes unum

49. mansum prope cafagium mori positum (.) filiis iohannis alberici de harena<sup>ccc</sup> quedam ortalia in limite posita prope domum andree quondam castaldi (.) ipsi andree (.) et Brunetto nepoti eius (.)

50. uendidit (.) pro quibus ortalibus ipsi sunt manentes curie (.) Pandulfinno de lamelda (.) dedit similiter Sigherio (.) peroptimum pratum in loco ubi dicitur al secco positum (.) Ilde- (-)

51. [.]andus quondam Sigherii uendidit tantum terre curie pertinentis (.) Ildebrando presbitero familiato (.) unde libras (.) xx (.) accepit (.) et dicitur duplum ualere (.) Tegrinus hec uobis plenius in- (-)

52. [.]icabit (.) Vgo dodonis filius (.) multum terre presbiteris de sancto ylario uendidit (.) ipsi uero postea<sup>fff</sup> Bonaccio pannaiolo uendiderunt (.) et ego eam inuestiui (.) Hec est posita in harena prope

53. domum mignani (.) alias uendidit in limite positas (.) sed cui nescio (.) Lanfrancus autem pinguis hec uos plenius (.) et fideliter edocebit (.) Cuius consiliis<sup>ggg</sup> si fidenter prebetis

54. auditum (.) non uos penitebit (.) Nouit<sup>hhh</sup> enim multa (.) et de his et aliis uobis pertinentibus (.) pre omnibus qui uobis consulere ex debito compelluntur (.) Quidam alius de masnada de

55. auane cuius nominis non recordor<sup>iii</sup> (.) de feodo suo nescio quantum uendidit (.) cuius rei alcherolus (.) et mattus uobis seriem poterunt aperire (.) Qui uero pro eisdem curtibus uobis<sup>jjj</sup> fidelita- (-)

56. tem debeant (.) et earum consuetudines antiquas (.) et debitas (.) et super presas a militibus (.) a masnadinghis (.) et colonis (.) numquam melius quam per quondam castaldos (.) cursores (.) et

57. alios officarios (.) et ipsos colonos inuenietis (.) Ego autem aut pauca (.) aut nulla de his agnoui (.) quia operam in addiscendo minus dedi (.)<sup>kkk</sup>

<sup>ccc</sup> de harena in interlineo

<sup>fff</sup> postea nell'interlineo superiore.

<sup>ggg</sup> Tratto ondulato sulla seconda *i*.

<sup>hhh</sup> *t* sovrascritta.

<sup>iii</sup> recordor con sottolineatura del secondo *or*.

<sup>jjj</sup> uobis nell'interlineo superiore con segno di richiamo sul rigo.

<sup>kkk</sup> A capo prima della fine della riga.

58. § De denariis *pro* quibus Aldibertus uos inquietat (.) hoc modo inter me *et ipsum causam processisse cognoscite* (.) Ego uero re uera (.)<sup>iii</sup>(.) libras ab eo mutuo suscepi (.) quas ideo ei reddere

59. distuli (.) quia eo anno de his *que pro* castaldato de cascina debebat (.) v (.) annone modios maiores<sup>iii</sup> retinuit (.) *et eo tempore* ego sextarium ordei (.) xii (.) denariis emi (.)

60. Super quare cum eum sepius aduocassem<sup>mmmm</sup> (.) ad rationem (.) numquam potui optinere (.) ut uel in iudicio sociorum de masnada (.) litem poneret *dirimendam* (.) nisi prius ei denarios

61. [.]ll[.]<sup>nnn</sup> redderem (.) Cui cum hoc etiam me facturum hoc tenore promitterem (.) uidelicet ut daret pignus ipsis sociis (.) ut *post* denariorum receptionem (.) super iam dicta re

62. [.]ationem faceret (.) hactenus facere diffugit<sup>ooo</sup> (.) *hec est* causa quare predictos solidos (.) nec ego reddidi (.) nec uos ut inter alia debita redderetis (.) rogauit (.) Si placet itaque inter me *et ipsum*

63. iudicate (.) *et si* ego teneor (.) uos ei quod petit *persoluite* (.) quia hos denarios in terra illa quam ab illis de Lucagnano emi (.) expendi (.) Quod autem se inuitum castalda- (-)

64. tum tenuisse (.) sicut cetera (.) inconuenienter garrit (.) hoc modo eum mentitum ostendo (.) Ego tempore quo castaldatum illud mutari consuevit (.) a multis de mutatione cum lucro etiam

65. requirebar (.) quibus respondi (.) si ipse id retinere uellet (.) nullo interueniente lucro (.) ei anno illo auferrem (.) Aduocauit hominem (.) *et quid sibi super* hac re uellet (.) dixit ut<sup>ppp</sup> continuo inti- (-)

66. maret (.) respondit se *et temporis qualitatem et laborem* nimium cum paruo emolumento (.) timere (.) Ad cuius dubiam responsionem (.) ego hoc firmum responsum<sup>qqq</sup> reddidi (.) festina

67. ergo (.) *et clauem* cellarii *mibi* continuo afferas (.) Instabant enim (.)

<sup>iii</sup> maiores nell'interlineo superiore con segno di richiamo sul rigo.

<sup>mmmm</sup> ad in interlineo sopra la e espunta con un puntino.

<sup>nnn</sup> RP illos.

<sup>ooo</sup> Piccolo trattino trasversale sulla u.

<sup>ppp</sup> dixit ut nell'interlineo superiore con segno di richiamo sul rigo.

<sup>qqq</sup> respon separato da su(m) e unito con il prolungamento del trattino finale della n.

qui quod ille timere se dixerat (.)<sup>rrr</sup> lucrosam periculum subire (.) attentius nitebantur (.) Abiit et statim dicti sui uel penitens uel oblitus (.)

68. per mensem redire tardauit (.) Quo tardante redire (.) petitoribus<sup>sss</sup> omnem spem percipiendi quod cupierant (.) abstuli (.) Videte quantum pelagus inter curiam et domum eius interiacet (.)

69. quod per mensem dubie avaritie [...±10...]<sup>ttt</sup> clauem referret (.) transire non potuit (.) immo non uoluit (.) Post mensem autem et ultra (.) cum iam segetes quandam desperationem post

70. fructus (.) modice fidei<sup>uuu</sup> den[...±25...]<sup>vvv</sup> non clauim attulit (.) et quod prius timebat<sup>www</sup> dubius (.) tunc<sup>xxx</sup> luce clarius se uidere firmavit (.) et tunc clauim reddere se

71. se uelle ostendit (.) Quod ego [...±25...]<sup>yyy</sup> nec sibi (.) nec mihi expedire respondi (.) et his uerbis eius pusillanimitatem erexi (.) Habes uoluntatem curie negotia cum loco gerere (.)<sup>zzz</sup>

72. Respondit (.) utique<sup>aaaa</sup> (.) ita (.) non ergo in tempore incerti lucri ea[m] [...±8...]<sup>jus</sup> quia quod unus annus uidetur auferre (.) alius restituit triplicatum (.) Nec nos adeo inhumani sumus (.) ut si certum periculum maxime temporis

73. uiderimus (.) te<sup>cccc</sup> iniuste grauemus (.) his uerbis hortatus (.) se tunc illud nullo modo dimissurum respondit (.) Veniente autem tempore quo ordea terebantur (.) decimas incepit colligere (.) sed quia in principio non sicut uolebat<sup>dddd</sup>

<sup>rrr</sup> Segue piccola rasura.

<sup>sss</sup> La prima *i* è corretta su *e*.

<sup>ttt</sup> RP [terminus (?), ut]; il punto interrogativo si trova nella trascrizione di Caturegli.

<sup>uuu</sup> Ultima *i* sormontata da due doppi apici.

<sup>vvv</sup> RP de[n]uo eum invaderent (?). Il punto interrogativo si trova nella trascrizione di Caturegli.

<sup>www</sup> Racchiuso tra due doppi apici.

<sup>xxx</sup> Segue piccola rasura.

<sup>yyy</sup> RP [animadvertis (?)], ma evidentemente la quantità di lettere mancanti è maggiore. Il punto interrogativo si trova nella trascrizione di Caturegli.

<sup>zzz</sup> La parte superiore al punto non è più visibile; probabilmente vi era il secondo tratto indicante il punto interrogativo.

<sup>aaaa</sup> utique nell'interlineo superiore.

<sup>bbbb</sup> RP e[am ne deserus (?) ampli]us. Il punto interrogativo si trova nella trascrizione di Caturegli.

<sup>cccc</sup> *t* sormontata da due puntini orizzontali.

<sup>dddd</sup> *t* sovrascritta ad *a*.

74. [...±3...]giebantur<sup>eeee</sup> (.) collectis satellitibus ad me rediit (.) die quo capella *Sancti prosperi* de plebe *Sancti Cassiani* dedicabatur (.) et se tunc<sup>ffff</sup> omnino castaldatum dimittere uelle (.) dixit (.) tunc ego re uera de instabilitate eum

75. [.]ehementer redargui (.) et respondi (.) quia non dimiserat ipsum tempore constituto (.) iam tunc nullatenus poterat (.) precepi ergo ut attentius super colligendis decimis<sup>gggg</sup> uigilaret (.) nequid sua incuria deperiret (.)

76. coactus perseuerauit (.) in causa (.) et multo plura quam curie deberet collegit (.) Nam quod in grosso sibi defuisse falso querelatur (.) recepit in minuto et uino (.) Debebat (.) bariles (.)cc(.) uini (.) ultra (.)ccc (.) collegit (.)

77. [.]lii<sup>hhhh</sup> uero plus satis quam in annona se deficere querebatur recepit (.) unde potuit satis suppluisse quod defuit (.) sed noluit (.) Cum autem me sua inconuenienti et iniusta querela sepius fatigaret (.) et omnem suum

78. labore<sup>m</sup> anni illius se perdidisse flebiliter (.) diceret (.) ei denarios suos me redditurum promisi (.) si quicquid anno illo de castaldato nuntii sui et ipse collegerant (.) mihi sub iuramento ex integro t[ra]nt(.) et si quid

79. post hec de statuto affitto deesset (.) damnum sibi curia imputaret (.) sed et<sup>iiii</sup> hoc abhorruit facere (.) his omnibus supradictis

80. pro causis ej pecuniam quam petit non exsolui (.) Septem uero alios solidos me pro meis

81. debere recordor quos quia ego non possum (.) uos ei pro dei amore pro me ut soluatur ex-

82. oro (.) De aliis si iniuste egi (.) uos si placet ei iustitiam

83. faciatis (.) Vobis enim incumbit

84. emolumentum et onus

<sup>eeee</sup> RP [Colli]giebantur, che secondo Caturegli inizia una nuova frase. In verità, ad inizio riga è visibile la parte superiore di un'asta ascendente, per cui con ogni probabilità l'integrazione è [lar]giebantur, riferito alla frase precedente.

<sup>ffff</sup> tunc nell'interlineo superiore.

<sup>gggg</sup> Segue / espunta con un puntino.

<sup>hhhh</sup> RP [O]lii.

<sup>iiii</sup> La e corretta su l.

### Testo

[1] [Hec] [e]x cartarum inspectione iuris ecclesiae vestrae esse, omni dubietate remota, cognovi sed quedam eorum ab his qui ea, ecclesie nomine, possederant, vendita, quedam vero ita teneri quod [...] <sup>1</sup> [con]s[e]quatur; quedam autem invasa, nec ecclesie nomine detenta, non tamen adhuc temporis longiquitate iuxta legem prescripta. Bruno de Curte [...] <sup>2</sup> per oblationis cartulam in Planosa insula dedit, pro quo singulis annis solidos XXX debebant, nec eos ab anno quo eadem i[n] [...] <sup>3</sup>. Dic[...] <sup>4</sup> medietas insule illud erat, quod utrum sit verum per nepotes Leonis de Babilonia poteritis invenire; quorum quidam mihi dicebant quod predecess[ores] [eorum et episcopus] <sup>5</sup> [A]tho predictam insulam tenuerunt et non cum alio et cum eodem solo postea per medium diviserunt.

[2] § Iamdixi nepotes Leonis de Babilonia, Turchius scilicet et filii Caimi, detinent [mo]diora de terra et vinea in Calci prope ecclesiam sancti Viti, quam Andreas quidam, eorum predecessor, ab ecclesia livellario nomine sub annuo censu acquisivit. Qui census ex quo solutus non fuerit, potui nullatenus invenire; unde cum super hoc iam dictum Turchium convenirem, primum negare et allodium suum esse dicere voluit, tandem recognovit. Ego enim ostendi feci sibi apparum [...] <sup>6</sup> quod inter cartas calcisanas invenietis: iustitiam vero inde facere distulit, absentiam Vernacii, qui tunc captus a comite siculo tenebatur, et filii Caimi qui tunc abera[n]t, mihi pretendens. Novit hec Hubertus vester, Antonielli filius, qui satis laboravit ut predictus Turchius pacifice mecum, super iamdictis, ea que ad ecclesie iustitiam pertinebant, statueret. [I]ll[e] vero modo induti[as] petens, modo iamdictas occasiones pretendens, tempus sibi ut in malo perseveraret redemit.

[3] § Ad hec Quattromani et filii G. Pighinelli detinent in Orticaria mansum unum quod sicut libellus eorum sub mensura describit XLII et

<sup>1</sup> RP: *ex eis ecclesia vestra nullum fructum.*

<sup>2</sup> RP: *et... detinent... mansum quod...*

<sup>3</sup> RP: *feudum habuerunt, dedere.*

<sup>4</sup> RP: *Dicitur quod.*

<sup>5</sup> RP: *eorum una cum.*

<sup>6</sup> RP: *terre.*

amplius stariarum terrae continet et est positum prope ecclesiam sancti Remigii, qui debebant singulis annis solidos IIII quos a tempore [co]mpagniae, tempore domini Petri archiepiscopi factae, non solverunt, non ignorantia, sed sola superbia et contentione inter Quattromani et predictum G. sub huius occasione libelli diutius habita. Quod plenius ex verbis ipsius Quattromani poteritis comprehendere. Mihi enim quotiens eum super hoc conveni, non sicut qui deliquerat veniam postulabat sed, sicut est superbus, omnem suam culpam in ecclesiam referebat; alii vero se peccasse non diffitebantur, sed sola diutina sua absentia et patris sui morte contigisse firmabant. Unde addebant quod, donec eorum pater advixit, ipse suam portionem census tempore statuto persolvit; attamen nullum de castaldis vel camerariis, qui a tempore domni Petri sibi successerant, qui eorum portionem recepisset, potuerunt ostendere nec ego p[oste]a [...] potui invenire.

[4]§ Lotharius de Loreta decurtavit in portu quandam silvam nomine Treulo, prope ecclesiam Sancti Pauli de Larzenta, de qua ta[...]<sup>8</sup> ad terminos quos mecum, cum ipsam silvam paratus essem incidere, per quandam concordem subreptionem fixit. De quibus terminis, si aliquam vobis voluerit exceptione[m] pretendere, verbis quibus ecclesiae in po[...]<sup>9</sup> damna precavi, eius dicta poteritis irrita demonstrare. Dixi, enim, dum omnes qui aderant, et maxime Hugo Stephani de Fasiano, ad illam litis determinationem me consulentes compellerent: «ego q[uod] consultiis hoc tenore concedo: ut si ego vel aliquis successorum meorum melius veritates huius rei, vel ex cartarum inspectione, vel veridicorum relatione, poterimus invenire quod vos modo consuli[tis] ecclesiae nullo modo preiudicium faciat». Assensit Lotharius et hec modo termini positi sunt. Si autem hec negare voluerit, novit sic esse Alcherolus vester; Boso de Loreta, qui tunc erat castaldus Rainerii de Casalasci, predictus Hugo Stephani et filius eius Contulinus et Adam de Livorna et multi alii livornensium, qui aderant, noverunt et homines vestri de Borthonaia. Ego autem post hoc, reperta carta libelli, qui haec et alia multa, que illi de Casalasci detinuerunt ab ecclesia, designat, predictam silvam hoc modo designatam

<sup>7</sup> RP: *numquam*.

<sup>8</sup> RP: *Tantam terram occupavit (?) usque*.

<sup>9</sup> RP: *posterum (?)*.

inveni: Treulo tenet unum caput in latus maris, aliud in Petra Melaia et in terra Domnucinga, latus unum in flumine Larzenta et aliud in fossa Sancti Pauli. Post hoc etiam illum conveni et usque adeo eum coegi quod arbitrum super hoc Benthonem iudicem, prefixo die quo super eadem lite agnoscendum nobis esset, concorditer elegimus; et hec Benthon novit, preterit terminus, nec Lotharius affuit: interim ego discessi.

[5] § Anselminghi de castello Anselmo VII mansos, libellario nomine, ab ecclesia tenuerunt: omnes preter duos vendiderunt. Fuerunt autem in his locis positi: prope Scutrianam; loco ubi dicitur Sancto Quilico in Collina; Valle Ospuli prope Lari; iuxta petram de Voltagnana; prope castrum de Crespina. Super qua re multotiens eos conveni, sed quia multi sunt et numquam simul invenire eos potui, tempus sibi redemerunt.

[6] § Paccius, Falchetti filius, detinet quandam terram iuxta castrum sancti Quirici, de qua cum pater eius a Petru archiepiscopo in castro Colle requisitus qualiter eam teneret, primum suum alodium esse responderet, in mendacio ibidem ab hominibus curiae comprehensus est, et cum postea eam feudum diceret, iudicio curie ibidem a feodo cecidit. Tandem, multiplicatis intercessoribus, predictus dominus Petrus ei, sub annuo censu, reddit, misericordia motus; quem censum nec postea ipse vel filius solvit: novit hec Rusticus de Monte Mororo qui interfuit.

[7] § Abbates de Mox habent duo molendina super terram episcopatus: alterum habet totum aqueductum per terram vestram, alterum nullatenus aquam potest habere, nisi clausuram terrae vestrae affigat.

Hec sunt quae iuris episcopatus esse ex cartis inveni, de omnibus quae ad presens animo occurrunt.

[8] § De pignoribus autem a dominis Attone et Rogerio archiepiscopis obligatis melius qui vobiscum corpore conversantur quam ego noverunt. Quae autem ego novi hec sunt, quorum pretia, si minuo vel augmento mirari nolite, quia plus de his fama docente, quam cartarum inspectione cognovi. A domo vestra incipiam: G. Andreae filius et Aldibertus habent terram del Petricio prope cafagium positam, pro XIII libris, sicut ipsi aiunt, quod vestra diligentia utrum ita sit facillime poterit invenire; Petrus pelliciarus sedium ubi habitat, pro libris XLVIII; Lamoccica vineas de Gello, pro libris L; filius Gerardi Modani quondam pratum de Quarantula, nunc autem ex maxima parte optimam terram, pro solidis mille; filius

Bellandini de Soartha multum terrae optimae in campo prope Capronam, pro solidis quingentis; Leo vicedomni vineam peroptimam in predicto loco Caprona, pro libris X: hee non faciunt usuram. Ibi prope ipsam vineam quidam Bernardus Leonci cum nepotibus suis quandam petiam de terra, sedio suo contiguam, nomine ecclesie detinet, de qua nulli debitum censum solvit, ex quo iam dicta vinea pignore fuit obligata. Quod cum ego invenissem et eum de tanta fraude prout meruerat cogere, primo se velle convers[ari] mecum respond[it], sed quia omnino eius pravae voluntati non condescendi, tandem ad mendacia, quibus pre omnibus habundabat, conversus est et eam quam ab ecclesia simplicit[er] se tenere confess[us] [est], postea feodum Sigherii vicecomitis esse et per eum se tenere mentitus est. Ego enim legi libellum quod dicebat quod per eum tenebat qui ab ecclesia et illam terram et iamdictam vineam et alias terras libellario nomine detinebat. Novit hec Manfredus iudex, noverunt et homines vestri de Calci. Iam dicti autem mendacii, nepotes predicti Bernardi participes non fuerunt, sed semper ad voluntatem meam quod peccaverant erant emendare parati. De terra vero de Vico pignore obligata melius quam ego vicedominus vester novit. Quantum autem predicta pignora, vel simul vel singula, valeant, nescio; scio vero quia tantum potui unum vendidisse unde potuissem cetera etiam cum legalibus usuris eorum solvisse. Sicut enim melius me nostis usurae ultra statutum terminum secundus leges non currunt, cum etiam in his pauciores sint. Nam quisque creditor semper usum fructum ex sibi obligato percepit.

[9] § De novis autem curtibus Papiana scilicet, Avane et Blentina per pauca et fama sola docente cognovi. Super una quarum, Papiana videlicet, hoc vos premonitum esse volo quia licet canonici eam in pignore habeant, omnia tamen militum feoda curia sibi retinuit ac per hoc quicquid augmenti vel diminutionis eis contingit, vestrae soli utilitati vel damno accedit. Vigilate itaque et quae ex eis ab ipsis feoresis vel colonis iniuste alienata vel usurpata sive locata sunt, diligenti studio invenite et inventa vestris usibus applicate, iuste quidem potestis et maxima sunt, sicut mihi dicebatur et multa; super qua re immo curiose intendere distuli, quia ecclesiae causa super eis curtib[us] adhuc mihi videbatur infirma et quod vestro studio completum est, ego ardentissime prestolabar. Que vero de eis procul dubio novi hec sunt: Sigherius vicecomes

unum mansum prope cafagium Mori positum; filiis Iohannis Alberici de Harena quedam ortalia in Limite posita prope domum Andree quondam Castaldi; ipsi Andree et Brunetto, nepoti eius, vendidit, pro quibus ortalibus ipsi sunt manentes curiae; Pandulfino de Lamelda dedit similiter Sigherio peroptimum pratum in loco ubi dicitur al Secco positum; Ildebrando quondam Sigherii vendidit tantum terrae curie pertinentis Ildebrando presbitero familiato, unde libras XX accepit et dicitur duplum valere, Tegrimus hec vobis plenius in[d]icabit; Ugo Dodonis filius multum terrae presbiteris de sancto Ylario vendidit ipsi vero postea Bonaccio pannaiolo vendiderunt et ego eam investivi. Hec est posita in Harena prope domum Mignani, alias vendidit in Limite posita, sed cui nescio. Lanfrancus autem Pinguis hec vos plenius et fideliter edocebit, cuius consiliis si fidenter prebetis auditum non vos penitebit. Novit enim multa et de his et aliis vobis pertinentibus, pre omnibus qui vobis consulere ex debito compelluntur. Quidam alius de masnada de Avane, cuius nominis non recordor, de feodo suo nescio quantum vendidit, cuius rei Alcherolus et Mattus vobis seriem poterunt aperire. Qui vero pro eisdem curtibus vobis fidelitatem debeant et earum consuetudines antiquas et debitas et super presas a militibus, a masnadinghis et colonis, numquam melius quam per quondam castaldos, cursores et alios officarios et ipsos colonos invenietis. Ego autem aut pauca aut nulla de his agnovi, quia operam in addiscendo minus dedi.

[10] § De denariis pro quibus Aldibertus vos inquietat hoc modo inter me et ipsum causam processisse cognoscite. Ego vero re vera III libras ab eo mutuo suscepi, quas ideo ei reddere distuli, quia eo anno de his que pro castaldato de Cascina debebat, V annone modios maiores retinuit et eo tempore ego sextarium ordei XII denariis emi. Super qua re cum eum sepius advocassem ad rationem, numquam potui optinere, ut vel in iudicio sociorum de masnada litem poneret dirimendam, nisi prius ei denarios [i]ll[os] redderem. Cui cum hoc etiam me facturum hoc tenore promitterem, videlicet ut daret pignus ipsis sociis ut post denariorum receptionem super iamdicta re [r]ationem faceret, hactenus facere diffugit: hoc est causa quare predictos solidos nec ego reddidi nec vos ut inter alia debita redderetis rogavi. Si placet itaque inter me et ipsum iudicate et si ego teneor vos ei quod petit persolvite, quia hos denarios in terra illa, quam ab illis de Lu-

cagnano emi, expendi. Quod autem se invitum castaldatum tenuisse, sicut cetera inconvenienter garrit, hoc modo eum mentitum ostendo. Ego tempore quo castaldatum illud mutari consuevit a multis de mutatione cum lucro etiam requirebar quibus respondi si ipse id retinere vellet, nullo interveniente lucro, ei anno illo auferrem. Advocavi hominem et quid sibi super hac re vellet dixi ut continuo intimaret respondit se et temporis qualitatem et laborem nimium cum parvo emolumento timere. Ad cuius dubiam responsionem ego hoc firmum responsum reddidi: «festina ergo et clavem cellarii mihi continuo afferas». Instabant enim qui quod ille timere se dixerat lucrosum periculum subire attentius nitebantur. Abiit et statim dicti sui vel penitens vel oblitus per mensem redire tardavit. Quo tardante redire, petitoribus omnem spem percipiendi quod cupierant abstuli. Videte quantum pelagus inter curiam et domum eius interiacet, quod per mensem dubiae avaritiae [...] <sup>10</sup> clavem referret, transire non potuit, immo non voluit. Post mensem autem et ultra cum iam segetes quandam desperationem posthabiti fructus modicae fidei de[...] <sup>11</sup> non clavim attulit et quod prius timebat dubius tunc luce clarius se videre firmavit et tunc clavim reddere se se velle ostendit. Quod ego [...] <sup>12</sup> nec sibi nec mihi expedire respondi et his verbis eius pusillanimitatem erexi: «Habes voluntatem curie negotia cum loco gerere?» Respondit: «utique». «Ita non ergo in tempore incerti lucri eam [...] <sup>13</sup> quia quod unus annus videtur auferre alius restituit triplicatum. Nec nos adeo inhumani sumus ut, si certum periculum maxime temporis viderimus, te iniuste gravemus». His verbis hortatus se tunc illud nullo modo dimissurum respondit. Veniente autem tempore quo ordea terebantur decimas incepit colligere sed, quia in principio non sicut volebat [lar]giebantur, collectis satellitibus ad me rediit die quo capella Sancti Prosperei de plebe Sancti Cassiani dedicabatur et se tunc omnino castaldatum dimittere velle dixit, tunc ego re vera de instabilitate eum [v]ehementer redargui et respondi quia non dimiserat ipsum tempore constituto iam tunc nullatenus poterat; precepi ergo ut attentius super colligendis decimis vigilet nequid sua incuria deperiret, coactus perseveravit in causa et multo


<sup>10</sup> RP: *terminos (?)*, *ut*.

<sup>11</sup> RP: *denuo eum invaderent (?)*.

<sup>12</sup> RP: *animadventens (?)*.

<sup>13</sup> RP: *ne deseras (?) amplius*.

plura quam curie deberet collegit. Nam quod in grosso sibi defuisse falso querelatur, recepit in minuto et vino. Debebat bariles CC vini, ultra CCC collegit. [O]lii vero plus satis quam in annona se deficere querebatur recepit, unde potuit satis supplevisse quod defuit, sed noluit. Cum autem me sua inconvenienti et iniusta querela sepius fatigaret et omnem suum laborem anni illius se perdidisse flebiliter diceret, ei denarios suos me redditurum promisi, si quicquid anno illo de castaldato nuntii sui et ipse collegerant mihi sub iuramento ex integro tr[ad]ent et si quid, post hec de statuto affitto deesset, damnum sibi curia imputaret; sed et hoc abhorruit facere. His omnibus supradictis pro causis ei pecuniam quam petit non exsolvi. Septem vero alios solidos me pro meis negotiis debere recordor quos quia ego non possum vos ei pro dei amore pro me ut solvatur exoro. De aliis si iniuste egi, vos si placet ei iustitiam faciatis: vobis enim incumbit emolumentum et onus.



AV 2780

Tav.



1.



3. a



3. b



2. a



2. b



2. c



2. d



2. e



4. a



4. b



4. c



5. a




5. b



5. c



5. d




6.



7. a




7. b



8.

Tav.



Tav.